

Il segreto giornalistico sulla fonte: terreno di interpretazioni differenti tra diritto interno e Convenzione europea dei diritti dell'uomo

The journalistic secrecy on the source: territory of different interpretations between domestic law and the European Convention of Human Rights

*Daniele Butturini*¹

RIASSUNTO: L'articolo approfondisce l'ambito di applicazione del diritto in capo ai giornalisti di rifiutarsi di rivelare all'autorità giudiziaria l'identità della fonte dalla quale hanno attinto le notizie di interesse pubblico. In particolare, il contributo analizza le differenze di orientamento interpretativo tra giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e giurisprudenza italiana in ordine alla protezione del segreto professionale sulla fonte delle informazioni, tenendo altresì conto del fatto

1 Professore Associato di Diritto costituzionale – Dipartimento di Scienze giuridiche – Università degli Studi di Verona (Italia). Settore di ricerca (ERC): SH2_8 - Studi giuridici, costituzioni, diritto comparato; SH2_4 - Politiche sociali, politiche educative, welfare. Email: daniele.butturini@univr.it.

che l'istituto del segreto professionale sulla fonte costituisce un ineludibile presidio democratico-costituzionale a tutela del libero flusso di informazioni fra media e società.

PAROLE CHIAVE: Informazione, giornalismo, fonti, democrazia, costituzione.

ABSTRACT: This paper examines the extent to which journalists have a special privilege to refuse to disclose the identity of confidential sources in a number of jurisdictions. This paper examines the differences between jurisprudence of the European Court of Human Rights, and domestic Courts of Italy on Source Protection and the Protection of Journalistic Materials because a free press depends on the free flow of information from the media to the people and from the people to the media.

KEY WORDS: Information, Journalism, Sources, Democracy, Constitution.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Limiti della libertà di informazione giornalistica. – 3. Inquadramento storico-giuridico della materia del segreto sulla fonte giornalistica. 4. – La Corte costituzionale sul segreto giornalistico. 5. – L'art. 200 comma 3 del codice di procedura penale: la proiezione processuale del diritto al segreto sulla fonte giornalistica. 6. – Le interpretazioni della nozione di fonte informativa: profili oggettivi e soggettivi. 7. – La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla protezione della fonte. 8. – La sentenza *Jecker*: uno spostamento in avanti della frontiera che delimita il rapporto tra tutela della fonte ed esigenze di giustizia. 9. – Il caso Report-RAI. – 10. Considerazioni conclusive di natura inter-ordinamentale.

1. *Premessa.* – Il presente contributo intende indagare alcuni profili giuridici riferiti alla relazione tra diritto di informazione giornalistica e segreto professionale del giornalista sulla fonte. In particolare, al centro dell'attenzione vi sono due aspetti: 1) l'articolazione, secondo la prospettiva giuridico-costituzionale, del rapporto tra segreto sulla fonte, libertà del giornalista di informarsi e di informare e libertà dei consociati di essere informati; 2) le modalità tramite le quali detto rapporto tende a svilupparsi secondo le interpretazioni della giurisprudenza italiana e internazionale (Corte europea dei diritti dell'uomo). In merito al secondo aspetto, l'analisi prende le mosse da quei limiti giuridici che, nelle ricostruzioni delle giurisdizioni, incontra il giornalista quando oppone al giudice il segreto sulla fonte delle informazioni che diffonde alla società.

Il diritto alla libertà di informazione giornalistica è tutelato dall'art. 21 della Costituzione repubblicana italiana in base al quale «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», mentre una specifica tutela viene assegnata ad un particolare mezzo di manifestazione e di diffusione del pensiero consistente nella stampa².

2 «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriba per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti

Malgrado la norma costituzionale menzioni espressamente solo la libertà di manifestazione del pensiero e non la libertà di informazione giornalistica, si deve considerare una regola implicita nel diritto positivo e sostenuta dalla letteratura costituzionalistica sui diritti costituzionali. Si tratta del principio secondo il quale le norme costituzionali sui diritti vanno interpretate alla luce del criterio della «*presunzione della massima espansione delle libertà costituzionali*; che significa interpretazione estensiva delle norme relative, tendente ad affermare la massima ampiezza da riconoscere alla sfera di attività dell'individuo e del gruppo»³, tenendo sempre conto che tale espansione non può, naturalmente, portare all'aggressione di altri diritti costituzionali potenzialmente confliggenti con il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero.

Si deve assicurare l'espansione massima del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero compatibilmente con quei limiti legittimi costituiti dagli altri diritti costituzionali che non devono venire aggrediti da un esercizio illegittimo della libertà di espressione delle opinioni.

Inoltre, «affermare che la norma attributiva di un diritto non esclude il regolamento del suo esercizio» significa dire che «tale regolamento è strumentale alla conciliazione del perseguimento dei fini di ciascuno con i fini di tutti»⁴.

i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

3 Così P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 41.

4 Così M. PEDRAZZA GORLERO, *La costruzione della norma-parametro attraverso la definizione per accerchiamento (Nel caso della manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata)*, in *Congetture costituzionali*, di M. Pedrazza Gorlero, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p. 89.

Infatti, si deve sottolineare l'importanza del rapporto tra diritto e limite, essendo «“il concetto di limite ... insito nel concetto di diritto”, di modo che le diverse sfere giuridiche si armonizzino nell'ordinata convivenza civile»⁵.

I diritti devono essere «tra di loro solidali»⁶ e fare sistema, perché «nessuno può essere sacrificato col pretesto di arrivare mediante questo sacrificio all'appagamento degli altri»⁷.

Le norme costituzionali devono venire interpretate nel senso che i diritti siano sostanzianti nella loro effettività in modo da assicurarne un equilibrio complessivo.

I diritti di libertà devono coordinarsi al punto che il problema giuridico consiste «non nel limitare le libertà ma nell'impedirne l'abuso che implica violazione di libertà»⁸.

Un ordinamento giuridico, improntato ai principi del costituzionalismo, sanziona gli abusi delle libertà che si hanno nelle seguenti circostanze: quando l'esercizio di un diritto di libertà «lede un diritto altrui, quando viola i limiti imposti o dal diritto altrui (la cui sfera viene invasa) o dal dovere proprio che inibisce determinati comportamenti»⁹.

5 Così M. PEDRAZZA GORLERO, *La costruzione della norma-parametro attraverso la definizione per accerchiamento (Nel caso della manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata)*, cit., p. 89.

6 G. CAPOGRASSI, *La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il suo significato*, in <https://giuseppicapograssi.files.wordpress.com/2012/12/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-delluomo-e-il-suosignificato-giuseppe-capograssi1.pdf>, p. 9.

7 G. CAPOGRASSI, *La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il suo significato*, cit., p. 9. Cfr. G. GONELLA, *La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà*, in Guido Gonella, *giornalista e politico*, a cura di M. Bellinetti, Editrice Morcelliana, Brescia, 2013, p. 165: «la libertà di manifestare il pensiero con la stampa ... in quanto riguarda non solo l'individuo, ma la relazione tra individui, ha limiti posti dalla relazione stessa, ed il bene di ciascuno è tale in quanto è combinato con il bene di tutti».

8 Così G. GONELLA, *La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà*, cit., p. 164.

9 Così G. GONELLA, *La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà*, cit., p. 167.

Del resto, non potrebbe esservi tutela giuridica della libertà di informazione, «se non vi fosse repressione degli abusi di questa libertà, cioè repressione di un esercizio di tale libertà che sia offensivo di altri diritti»¹⁰.

Invece, quando si parla di massima espansione della tutela della libertà di manifestazione del pensiero, l'ottica interpretativa è di esaminare quali presupposti e quali condizioni devono essere assicurati alla libertà in esame, affinché la stessa possa venire esercitata nella sua pienezza senza intaccare i diritti dei terzi.

Può esservi in capo ad una persona una effettiva libertà di manifestazione del pensiero su una determinata materia se è carente un patrimonio adeguato di informazioni? La risposta è senz'altro no.

Pertanto, la libertà di informazione discende direttamente dall'art. 21 della Costituzione, in quanto quest'ultima norma, prefiggendosi la piena e completa realizzazione della libertà di manifestazione del pensiero, non può non garantire e non presupporre per quest'ultima le condizioni effettive che ne concretizzino la portata.

La libertà di informazione giornalistica, pertanto, è costituzionalmente assicurata dall'art. 21, in quanto è la preconditione della libertà di manifestazione del pensiero.

Si deve, infatti, evidenziare che, senza la garanzia della libertà di diffondere notizie e senza la garanzia della libertà di ricevere informazioni, la stessa espressione piena del pensiero viene conculcata.

10 G. GONELLA, *La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà*, cit., p. 165. Inoltre, l'autore (sempre a pag. 165) pone l'accento sul fatto che «la tutela della coesistenza delle libertà esige che, mentre si garantisce all'individuo il diritto di manifestare liberamente le proprie idee per mezzo per mezzo della stampa, impedendo ogni limitazione di questa libertà, si garantisca pure la libertà del cittadino dalle offese che ai propri diritti possono derivare dall'abuso della manifestazione del pensiero altrui».

La libertà di informazione giornalistica può venire sostanzialmente e sinteticamente intesa come la «libertà di comunicazione al pubblico notizie, e cioè ... affermazioni e relazioni di fatti aventi carattere di attualità, la conoscenza dei quali ... rivesta interesse generale o sociale»¹¹, con ciò distinguendosi, sotto il profilo concettuale, dalla libertà di espressione delle opinioni la quale, implicando che un'opinione e/o un pensiero si formi, presuppone, per l'appunto, l'accesso alle informazioni, momento strumentale alla elaborazione delle opinioni e dei pensieri.

Ciò comporta, a sua volta, che siano garantite le condizioni affinché sia libero da ostacoli di legge il flusso delle informazioni e delle conoscenze che dai media perviene alla società. Di conseguenza, l'informazione giornalistica è strettamente intrecciata con la libertà di manifestazione del pensiero, costituendone la precondizione logica e giuridica secondo la seguente sequenza: libertà di informare, libertà di essere informati, libertà di esprimere opinioni sulla base della maturazione di un pensiero che è il frutto delle informazioni acquisite¹².

3. *Limiti della libertà di informazione giornalistica.* – Ciò detto, è necessario che la libertà di informazione giornalistica, per venire pienamente sostanziata, sia munita di condizioni concrete che ne permettano la realizzazione effettiva.

Innanzitutto, si pensi ad una essenziale condizione che attiene al sistema politico e delle leggi, che consiste nell'importanza che vi sia un assetto complessivo dell'informazione

11 V. CRISAFULLI, *Problematica della «libertà di informazione»*, in *Il Politico*, 1964, n. 2, p. 286 s.

12 Cfr., inoltre, G. GEMMA, *La libertà di formazione del pensiero quale autonomo e specifico diritto costituzionale*, in AA.VV., *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. Volume II. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014, p. 325 ss.;

che assicuri un effettivo pluralismo, sia in termini di presenza di una molteplicità delle fonti delle notizie, sia in termini di sussistenza di una adeguata legislazione che prevenga e/o sanzioni fenomeni di concentrazione proprietaria delle imprese editoriali¹³. In questo senso è necessario che l'ordinamento dell'informazione contribuisca a conformare il mercato privato delle imprese di informazione ai principi del pluralismo delle fonti e dei differenti punti di vista sulla realtà sociale.

Poi assume una importanza centrale ciò che attiene alle condizioni per così dire interne alla struttura del diritto alla libertà di informare. Parliamo dei tre requisiti che connotano le legittime modalità di esercizio dell'attività informativa, consistenti, come la giurisprudenza italiana di legittimità ha elaborato in via consolidata, nell' *utilità sociale della notizia, nella sua verità oggettiva* o anche soltanto putativa, purché sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti e *nella forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione* (la c.d. *continenza espositiva*)¹⁴. Come si vede,

13 La giurisprudenza della Corte costituzionale sull'argomento è molto copiosa. Fra le molte sentenze, si richiama la n. 826 del 1988, il cui punto n. 11 del considerato in diritto è particolarmente significativo: «la Corte ritiene necessario ribadire il valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico. Allo stesso fine reputa indispensabile, altresì, chiarire che il pluralismo dell'informazione ... significa, innanzitutto, possibilità di ingresso ... di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità ... perché il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio - che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. Sotto altro profilo, il pluralismo si manifesta nella concreta possibilità di scelta, per tutti i cittadini, tra una molteplicità di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione ... non fosse in condizione di disporre ... di programmi che garantiscono l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei».

14 V. CRISAFULLI, *Problematica della «libertà di informazione»*, cit., p. 291; A. LOIODICE,

contenuto, metodo e forma caratterizzano la correttezza, in termini di diritto, dell'attività di informazione giornalistica.

Si tratta dei limiti attinenti alle modalità di esercizio corretto del diritto di informazione giornalistica¹⁵: i c.d. li-

Contributo allo studio sulla libertà di informazione, Editoriale scientifica, Napoli, 1969, p. 95 ss.; J. BOURQUIN, *La liberté de la presse*, Paris, 1950, pp. 228 ss.; P.L. BRET, *Information et démocratie*, Paris 1957, pp. 11 ss.; A.M. SANDULLI, *La libertà d'informazione*, in *Iustitia*, 1978, pp. 1 ss. Cfr., inoltre, G. GEMMA, *La libertà di formazione del pensiero quale autonomo e specifico diritto costituzionale*, cit., p. 325 ss.; G.B. UGO, *Voce Stampa (diritto di)*, in *Dig. it.*, XXII, I, Torino 1899-1903, pp. 659 ss.; E. MUSCO, *Stampa (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XLIII, Milano, 1990, p. 633 ss.; C. ESPOSITO, *Libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in *Id.*, *Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi*, a cura di D. Nocilla, Giuffrè, Milano 1992, p. 124.

- 15 Detti limiti sono fissati dalla sentenza detta "decalogo" della Corte di Cassazione (precisamente Corte di Cassazione, I sezione civile, 18 ottobre 1984, n. 5259): «il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell'art. 21 Cost. e regolato fundamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. I. - La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è "mezza verità" (o comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa. II. - La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre

diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l'insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all'autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione. E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre - con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato - ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette): a) al sottinteso sapiente: cioè all'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole - se non apertamente offensivo - nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette; b) agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch'essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l'affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate; c) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l'uso del punto esclamativo - anche là ove di solito non viene messo - o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato

miti modali apponibili al diritto di cronaca giornalistica che, quando sussistono, fanno sì che il diritto di informazione giornalistica si consideri praticato secondo diritto senza violare i diritti altrui della personalità¹⁶.

Inoltre, al fine di garantire che l'informazione giornalistica non leda i diritti della personalità altrui (dignità, reputazione, onore, riservatezza, identità, immagine ecc.), assume rilievo cruciale l'ulteriore criterio della essenzialità informativa che, implementando i requisiti dell'utilità sociale e della continenza espositiva, implica l'obbligo giuridico e deontologico, gravante sul giornalista, di separare, nella pubblicazione dell'articolo e/o nella trasmissione del servizio

non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, "notevole", "impressionante", "strano", "non chiaro" d) alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui "non si può escludere che ... " riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto».

- 16 Cfr. G.E. VIGEVANI, *L'informazione e i suoi limiti: il diritto di cronaca*, in *Diritto dell'informazione e dei media*, di G.E. Vigevani, O. Pollicino, G. Melzi d'Eril, M. Cuniberti, M. Bassini, Giappichelli, Torino, 2022, p. 38, il quale concentra l'attenzione sul fatto che «l'utilità sociale non può in alcun modo essere configurata come condizione per l'esercizio del diritto di informare (che sussiste anche quando si divulgano notizie "inutili"), ma semmai come requisito per espandere questo diritto, restringendo parallelamente la sfera di tutela dei beni contrapposti, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema democratico Il giornalista ha la libertà di decidere se, come e quando riferire una notizia» in quanto «il diritto di cronaca non è riservato ai soli operatori professionali, ben potendo ciascun cittadino contribuire a diffondere notizie rilevanti per la collettività, ad esempio con l'utilizzo dei *social network*». Cfr. A. PACE, *La libertà di manifestazione del pensiero come situazione giuridica soggettiva*, in Art. 21. *Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, di A. Pace - M. Manetti, Zanichelli editore - Il Foro italiano, Bologna-Roma, 2006, p. 332 ss. Cfr., per i diritti della personalità, D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 1 ss.

radio-televisivo, tutti quei particolari morbosi dagli elementi di fatto fondamentali senza i quali non si comprenderebbe il nocciolo fondamentale dell'evento¹⁷.

In tale accezione essenzialità informativa significa che il giornalismo è tenuto a concentrarsi sul nocciolo del fatto, sugli elementi che risultano fondamentali affinché gli utenti assumano conoscenza della originalità di un evento di interesse pubblico.

Del resto, bisogna sottolineare che la cifra dell'informazione giornalistica è nella messa in forma di contenuti di interesse pubblico, messa in forma consistente nelle attività di selezione, formalizzazione, contestualizzazione, gerarchizzazione e presentazione delle notizie¹⁸.

17 Si pensi alle "Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate" ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 -29 novembre 2018, il cui art. 5 prevede che «1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici, tesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione sui fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti interessati ai fatti. 2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela». Inoltre, si deve richiamare l'art. 6 il quale stabilisce che «1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti».

18 Cfr. C. SORRENTINO, E. BIANDA, *Studiare giornalismo. Ambiti, logiche, attori*,

In particolare, l'essenzialità della notizia comporta l'obbligo del giornalista di selezionare ciò che è pubblicabile tenendo conto di tre circostanze: 1) che il contenuto sia di interesse pubblico; 2) che il contenuto pubblicato sia indispensabile per comprendere la notizia; 3) che non siano violati nella pubblicazione i diritti altrui della personalità.

Infine, dal punto di vista sostanziale, in quanto inerente all'ambito di applicazione materiale del diritto di informazione, assume considerevole rilevanza il rapporto tra segreto sulla fonte e attività informativa medesima.

Il problema consiste nel fatto che se non vi è protezione dell'anonimato della fonte, dalla quale il giornalista attinge la notizia che poi procederà a pubblicare e a diffondere alla società, si percepisce da subito che non vi è adeguata tutela del diritto di informazione, in quanto senza protezione dell'anonimato della fonte la libertà di accedere alle informazioni da parte del giornalista viene ostacolata¹⁹ e la propensione delle fonti a fornire notizie è pregiudicata.

Infatti, il diritto, in capo al giornalista, di opporre al potere giudiziario il segreto sulla fonte, nel rispetto, naturalmente, di determinati principi e limiti legislativamente posti a tutela dell'esigenza di preservare l'esercizio della funzione giurisdizionale, e di garantire l'attività dello Stato di reprimere i reati, ha il merito di assicurare la libertà del giornalista di informarsi, dal momento che la protezione della fonte confidenziale è strumento essenziale per accedere alle notizie e, di conseguenza, per diffonderle alla società.

Ictu oculi, la tutela della segretezza della fonte, entro determinati limiti, è presupposto ineludibile per assicurare

Carocci editore, Roma, 2013, p. 25 ss.

19 Cfr. M. CUNIBERTI, *La professione del giornalista*, in *Diritto dell'informazione e dei media*, cit., p. 265 ss. Cfr. C. CHIOLA, *Lo jus tacendi dei giornalisti sulle fonti confidenziali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1981, p. 432 ss.

al diritto di informazione un ambito sostanziale minimo di protezione.

3. *Inquadramento storico-giuridico della materia del segreto sulla fonte giornalistica.* – Sotto il profilo giuridico l'elemento più controverso inerente all'ambito di applicazione del segreto sulla fonte della notizia riguarda non tanto la sua garanzia in termini di diritto sostanziale ma, soprattutto, la sua dimensione processuale.

Nell'ordinamento giuridico italiano non vi è una norma costituzionale espressa che riconosca lo *jus tacendi* del giornalista nei confronti del potere giudiziario.

Per quanto concerne la dimensione sostanziale del segreto sulla fonte la disciplina legislativa di riferimento è costituita dall'art. 2, comma 3, l. 3 febbraio 1963 n. 69 recante norme in materia di «Ordinamento della professione di giornalista», secondo il quale «giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

La norma italiana di diritto sostanziale garantisce ai giornalisti lo *jus tacendi* sulla fonte senza peraltro specificare se tale prerogativa valga per tutte le categorie di giornalisti

(professionisti²⁰, pubblicisti²¹ ed anche praticanti²²) o solo per alcune. Inoltre, la garanzia dell'art. 2, comma 3, è perfino riconosciuta ai proprietari dei mezzi di comunicazione giornalistica (gli editori), in quanto anche questi ultimi, al pari dei giornalisti e, naturalmente di tutti gli individui, sono titolari del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero e del diritto alla libertà di informazione ai sensi dell'art. 21 Cost.²³, per quanto tali libertà per gli imprenditori si intreccino con un'altra libertà che è quella di impresa economica, assicurata dall'art. 41 della Costituzione²⁴.

20 Art. 1, comma 3, legge n. 69 del 1963: «Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista».

21 Art. 1, comma 4, n. 69 del 1963: «Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi». Come stabilisce l'art. 29 della legge n. 69 del 1963 ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi e l'esito favorevole di una prova di idoneità professionale.

22 Art. 33, legge n. 69 del 1963: «nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione. Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale. Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento. Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore».

23 Cfr. M. PEDRAZZA GORLERO, *Giornalismo e libertà*, in *Giornalismo e Costituzione*, di M. Pedrazza Gorlero, Cedam, Padova, 1988, p. 39 ss.

24 «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi

È significativo che l'art. 2, comma 3, l. 3 febbraio 1963, n. 69, conferisca il diritto al segreto anche all'imprenditore editoriale, figura ascritta al potere economico: un istituto di garanzia, il segreto sulla fonte, connesso ad uno *status* di potere economico.

La norma di diritto sostanziale, pertanto, assimila rispetto alla titolarità del diritto al segreto soggetti differenti se facciamo riferimento alla forza socio-economica: il giornalista al pari dell'editore il quale, disponendo dei capitali finanziari, permette nel concreto la costituzione dell'impresa editoriale e della testata giornalistica e quindi l'organizzazione, in forma di impresa economica, dell'attività dell'informazione giornalistica.

La disciplina di cui all'art. 2, comma 3, sopra richiamata, prevede che per esercitare il diritto al segreto sulla fonte i giornalisti e/o gli editori devono avere acquisito la notizia da un soggetto in forza di una relazione di fiducia.

La norma, inoltre, non individua limiti giuridici al diritto di opporre il segreto sulla fonte.

L'ambito di applicazione dello *jus tacendi*, secondo la l. n. 69 del 1963, è senza limiti, ciò comportando che tale diritto, nella norma di diritto sostanziale, si configura nei seguenti termini: a) il diritto al segreto sulla fonte come manifestazione della libertà attiva di informazione, in capo a giornalisti e proprietari dei mezzi di comunicazione di massa; b) la libertà di informazione, concretizzata dallo *jus tacendi* sulla fonte viene intesa nei termini della libertà negativa, ovvero come *liberta di non* incontrare ostacoli da parte della legge e degli enti pubblici nel potere del giornalista e dell'editore di accedere alle fonti e, di conseguenza, di disporre di informazioni che siano di interesse pubblico per la società; c) lo *jus*

e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

tacendi ha anche un risvolto sociale, in quanto permette alle utenti e agli utenti dell'informazione di esercitare la propria libertà di venire informati, di ricevere notizie ecc., nel senso della libertà negativa dei destinatari delle informazioni di non essere impediti nella possibilità concreta che le notizie di interesse pubblico circolino al riparo da restrizioni, fra le quali una consisterebbe proprio nel non accordare alla fonte garanzie giuridiche di anonimato²⁵.

Tuttavia, come premesso sopra, le considerazioni operate si limitano all'ambito sostanziale del diritto.

Infatti, si deve sottolineare che la norma dell'art. 2, comma 3, l. n. 69 del 1963, non stabilisce nulla rispetto al seguente profilo: quando, come ed entro quali limiti e per quali scopi il giornalista ed anche l'editore possono opporre in un procedimento penale il segreto sulla fonte ad un'autorità giurisdizionale che, invece, ritiene utile ed essenziale per il procedimento medesimo la rivelazione della fonte.

Pertanto, nell'ordinamento giuridico italiano vi era *ab origine* una lacuna in quanto mancava la garanzia processuale del diritto al segreto sulla fonte²⁶.

A causa di questa lacuna, in termini di carenza di garanzia processuale, si riscontravano molteplici casi di giornalisti condannati dal giudice penale per testimonianza falsa o reticente per essersi rifiutati di indicare ai giudici procedenti l'identità della fonte di notizie aventi rilevanza penale²⁷: in

25 Cfr. A. PACE, *Libertà di informare e diritto ad essere informati: due prospettive a confronto nell'interpretazione e nelle prime applicazioni dell'art. 7, primo comma, del t.u. della radiotelevisione*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Tomo II, Aa.Vv., Giuffrè, Milano, 2008, p. 1995 ss. Sul punto sia consentito rinviare a D. BUTTURINI, *L'informazione giornalistica tra libertà, potere e servizio*, Filodiritto editore, Bologna, 2018, p. 58 s. Cfr. G.U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, Quindicesima edizione, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 502.

26 Cfr. G.E. VIGEVANI, *La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet*, in *www.costituzionalismo.it*, fasc. 3/2011, p. 5.

27 Fra i vari casi si ricordi quello che ebbe come protagonista la nota giornalista

mancanza di una proiezione processuale penale il giudice non incontrava limiti giuridici nell'imporre ai giornalisti la rivelazione delle fonti.

4. *La Corte costituzionale sul segreto giornalistico.* – In assenza della proiezione processuale emergeva come il diritto sostanziale alla protezione dell'anonimato della fonte fosse insuscettibile di concreta applicazione. La lacuna svuotava la sostanza della libertà di informare e della libertà di essere informati.

La questione della lacuna della proiezione processuale del diritto al segreto è stata oggetto di una importante sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale: la n. 1 del 1981.

In detta decisione i giudici costituzionali hanno appuntato la propria attenzione sul presunto conflitto tra l'art. 2, comma 3, legge professionale n. 69, 3 febbraio 1963, che pone a carico dei giornalisti e degli editori l'obbligo di rispettare il segreto sulla fonte delle notizie fiduciarie e l'allora art. 351 del codice procedura penale, il quale, stabilendo una eccezione all'obbligo generale di deporre (art. 348, comma

e scrittrice Oriana Fallaci. Nel 1978 Oriana Fallaci venne condannata a 4 mesi di reclusione con la condizionale per reticenza durante il processo per l'assassinio del poeta e regista Pier Paolo Pasolini. La giornalista fu infatti sentita come testimone informata sui fatti in seguito ad un articolo da lei scritto e pubblicato sulla testata giornalistica 'L'Europeo' il 14 novembre 1975, pochi giorni dopo la morte di Pasolini avvenuta il 2 novembre 1975. Nell'articolo Oriana Fallaci sosteneva che ad uccidere Pasolini non fosse stato solamente il reo confesso Pino Pelosi. Nell'articolo, infatti, si affermava che altre due persone parteciparono all'omicidio. Oriana Fallaci si rifiutò di fare il nome delle persone che gli avevano confidato che l'assassinio non fosse opera del solo Pelosi. Un'altra vicenda che in Italia ha assunto notevole clamore ha riguardato due giornalisti del settimanale "L'Espresso", Scialoja e Bultrini, che nel 1981, sono stati arrestati per favoreggiamento e nel caso di Scialoja anche per falsa testimonianza a causa della pubblicazione sul settimanale di due documenti consistenti in ampi brani dell'interrogatorio al quale l'organizzazione terroristica denominata Brigate rosse ha sottoposto il giudice Giovanni D'Urso mentre era loro prigioniero.

2, c.p.p.), prevedeva il segreto professionale sulle fonti di informazione dell'avvocato, del medico e del ministro di culto, a tutela della riservatezza delle persone che, per loro necessità, materiali o morali, sono costrette a confidare ad essi notizie che non intendono siano divulgate, escludendo, invece, dalla garanzia i giornalisti.

I giudici costituzionali hanno esaminato se la libertà di manifestazione del pensiero e di informazione, garantita dall'art. 21 Cost., che ha come presupposto per il suo pieno esercizio il diritto a non essere ostacolati nell'accedere alle notizie, avesse come risolto la garanzia di una proiezione processuale dell'obbligo posto al giornalista dal citato art. 2 della legge n. 69 del 1963, di «rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse».

Si trattava, pertanto, di decidere se il segreto professionale, regolato dall'art. 351 del codice di procedura penale, andasse esteso anche ai giornalisti e non limitato solamente ai ministri di culto, ai notai, agli avvocati, ai procuratori, ai medici, ai chirurghi, ai farmacisti, alle levatrici e ad ogni altro ufficiale sanitario.

La Corte costituzionale ha risolto la questione ricorrendo ad una argomentazione logico-giuridica.

Le categorie dei professionisti di cui sopra possono invocare il segreto professionale solo sotto la condizione che siano venute a conoscenza di fatti acquisiti nell'esercizio delle loro professioni od occupazioni.

Si tratta di notizie acquisite da tali professionisti «per le quali il segreto sia caratteristico ed anzi necessario a vantaggio di chi, a tutela della sua coscienza e dell'onore suo e degli altri, è costretto a confidarsi»²⁸.

28 Corte cost., sent. n. 1/1981, cons. dir. n. 3.

Pertanto «le situazioni di esonero ex art. 351 ... si fondano ... su una comune esigenza di riservatezza attinente a sfere di interessi pure di rango costituzionale che, nelle fattispecie considerate, il legislatore ritiene prevalenti, nel giudizio di bilanciamento, rispetto al contrapposto interesse della giustizia»²⁹.

Il segreto professionale dei ministri di culto, dei notai, degli avvocati, dei procuratori, dei medici, dei chirurghi ecc. si appone sui contenuti delle informazioni acquisite.

Cosa diversa è, invece, il segreto professionale del giornalista che non si appone sui contenuti delle informazioni, dal momento che le informazioni ritenute vere e di interesse pubblico vengono pubblicate e trasmesse alla società, ma riguarda esclusivamente l'anonimato della fonte.

Per tale motivo, la Corte costituzionale afferma che la situazione del giornalista non può essere, sia sotto l'aspetto strutturale sia sotto l'aspetto funzionale, accostata a quella dei ministri di culto, dei notai, degli avvocati, dei procuratori, dei medici, dei chirurghi, dei farmacisti ecc.: siamo di fronte da un lato, al *segreto sulla fonte*, dall'altro al *segreto sui contenuti notiziali*, situazioni differenti al punto da non permettere una loro equiparazione giuridica.

Il segreto giornalistico ha infatti una struttura logica e giuridica peculiare, dal momento che, proteggendo la fonte, tutela anche e soprattutto la libertà del giornalista di accedere alle notizie: la copertura della fonte è strumento necessario per consentire proprio la divulgazione delle informazioni confidate.

Invece, il segreto professionale sui contenuti notiziali è fondato sull'«esigenza di riservatezza in correlazione a quella del soddisfacimento di interessi fondamentali di chi fornisce la notizia; nel senso che la conoscenza di questa è

29 Corte cost., sent. n. 1/1981, cons. dir. n. 3.

strumentale per la prestazione in favore di colui che ne ha bisogno»³⁰.

Ciò perché è necessario tutelare il soggetto che rende l'informazione che «non potrebbe non confidarsi senza sacrificare di regola interessi costituzionalmente garantiti»³¹.

Per il segreto sulla notizia la disciplina legislativa è funzionale alla protezione della riservatezza.

La materia giornalistica, invece, è totalmente al di fuori di tale logica, dal momento che «l'informazione del confidente – la fonte della notizia – non ha carattere strumentale nell'ambito di un rapporto avente per oggetto prestazioni che il giornalista debba fornirgli, ma tende al miglioramento delle possibilità informative, presenti e future, di chi la notizia raccoglie»³².

Per le ragioni esposte i giudici costituzionali propendono per il rigetto della questione di legittimità costituzionale, dal momento che solo un intervento del potere legislativo, tramite l'adozione di una legge, è autorizzato a regolamentare l'esercizio del diritto processuale al segreto sulla fonte. Solamente il potere legislativo è nelle condizioni di «valutare se il segreto giornalistico sia talmente essenziale o di effettiva utilità strumentale alle esigenze dell'informazione al punto da prevalere e in quali limiti sugli interessi della giustizia, tanto più che tra questi va considerato, oltre all'interesse all'accertamento della verità, anche quello alla difesa da parte dei soggetti attinti dalle notizie divulgate, e che, per altro verso, le esigenze della informazione involgono anche un interesse alla controllabilità delle notizie giornalistiche sia da parte dei lettori che degli altri operatori della stampa, la cui possibilità di concorrente accesso alle notizie stesse è

30 Corte cost., sent. n. 1/1981, cons. dir. n. 3.

31 Corte cost., sent. n. 1/1981, cons. dir. n. 3.

32 Corte cost., sent. n. 1/1981, cons. dir. n. 3.

condizione di un effettivo pluralismo dell'informazione»³³.

Del resto solo il legislatore può provvedere, tramite l'uso della propria discrezionalità politica, al bilanciamento tra esigenze di giustizia, sottese all'obbligo imposto dal giudice al giornalista di rivelare l'identità della fonte informativa, e la necessità informativa di tutelare l'anonimato della fonte medesima³⁴.

5. *L'art. 200 comma 3 del codice di procedura penale: la proiezione processuale del diritto al segreto sulla fonte giornalistica.* – Il legislatore italiano interviene sul punto con l'approvazione dell'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale del 1989³⁵, riconoscendo, per la prima volta, nel quadro della disciplina del processo penale, il diritto del giornalista di astenersi dal deporre davanti al giudice penale.

33 Corte cost., sent. n. 1/1981, cons. dir. n. 6.

34 Cfr. l'osservazione a prima lettura della sentenza n. 1 del 1981 della Corte costituzionale di G. CONSO, *Il segreto giornalistico dopo la sentenza della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/1981, p. 421 ss.

35 «1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale [256 2, 271]. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 3. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».

In particolare, la prerogativa è riservata «ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni».

Come si vede della proiezione processuale del segreto sulla fonte gode solamente il giornalista professionista.

Sono esclusi dalla garanzia processuale i giornalisti pubblicisti, i praticanti e gli editori.

In questo emerge una differenza sostanziale tra l'art. 2, comma 3, della legge n. 69 del 1963, e l'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale, in quanto la prima disposizione non prevedeva limiti in riferimento all'applicazione soggettiva del segreto.

Invece, la legge professionale conferisce il diritto al segreto sulla fonte ai giornalisti genericamente intesi e agli editori.

La disciplina di cui all'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale, da un lato, rafforza la tutela della libertà di informazione, prevedendo, per la prima volta, la proiezione del segreto sulla fonte nei procedimenti penali; dall'altro, però, esclude da tale garanzia i pubblicisti, i praticanti e gli editori.

Il rafforzamento per la libertà di informare è dato dal fatto che la protezione dell'anonimato della fonte consente a quest'ultima di non subire ostacoli rispetto alla scelta di trasmettere ai giornalisti notizie di utilità sociale.

Il fatto che non vi siano ostacoli per la fonte, anche in termini di deterrenza psicologica, come invece verrebbero a

sussistere qualora il giornalista sia *sic et simpliciter* obbligato senza limitazioni a fornire l'identità della fonte stessa dinanzi alla richiesta del giudice, consolida la libertà di essere informati da parte dei destinatari dell'informazione giornalistica, in quanto proprio la tutela della fonte assicura il libero flusso informativo, di cui la società beneficia in termini di acquisizione di conoscenze sugli eventi di interesse pubblico.

Si tratta, in altre parole, della libertà in capo alla società di non subire ostacoli in ordine alla possibilità materiale di ricevere informazioni da parte dei media.

Due condizioni, l'una sostanziale, l'altro soggettiva, devono concorrere per l'opponibilità al giudice del segreto professionale: 1) si deve trattare dell'acquisizione di notizie di carattere fiduciario; 2) il soggetto che pubblica la notizia proveniente dalla fonte deve rivestire la qualifica di giornalista professionista.

Inoltre, la prerogativa processuale del segreto giornalistico non è garantita in via assoluta, poiché può soccombere a fronte di esigenze processuali superiori.

Tali esigenze si hanno quando l'identificazione della fonte risulti indispensabile ai fini dell'accertamento della prova del reato e, di conseguenza, quando l'autenticità della prova di reato sia accertabile solo ed esclusivamente mediante l'identificazione della fonte.

Pertanto, per l'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale l'obbligo di identificazione della fonte a carico del giornalista opera come *extrema ratio* nel senso di sussistere quando sia l'unica modalità per l'accertamento della prova del reato.

Dal punto di vista formale poi la norma del codice di procedura penale non individua neppure per quali fattispecie di reato l'obbligo di rivelazione della fonte operi.

È sufficiente, perché l'obbligo di identificazione della fonte sia opponibile, che la rivelazione sia indispensabile per

l'accertamento di cui sopra, indipendentemente dal tipo di reato per il quale si procede.

Si deve osservare che il tema del segreto sulla fonte dell'informazione oltre ad essere disciplinato dalla legge professionale e dal codice di procedura penale è anche oggetto di attenzione nel quadro della responsabilità disciplinare dei giornalisti.

Al riguardo, si ricordi che l'obbligo in capo ai giornalisti di opporre ai giudici il segreto sulla fonte della notizia, quando la fonte intenda rimanere anonima, è anche un dovere deontologico ai sensi dell'art. 9, lett. e) del Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti il 27 gennaio 2016, secondo il quale «il giornalista ... rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network»³⁶.

36 M. PARTIPILO, *La deontologia del giornalista ai tempi dell'informazione digitale*, Centro di documentazione giornalistica, Roma, 2018, p. 98: «se è giusto proteggere le proprie fonti, è altrettanto giusto – meglio doveroso – citarle sempre in tutti quei casi ... in cui non sono riservate. Oltre che dimostrare la correttezza professionale, una simile pratica mette il giornalista al riparo da possibili infortuni. è indispensabile citarle quando le fonti sono altri organi d'informazione o quando le notizie sono attinte dalla Rete, dai *social network* o dai comunicati stampa. In tal modo si evitano anche quelle forme di "cannibalizzazione" delle notizie che caratterizzano sempre più frequentemente un certo modo spregiudicato di fare informazione. In gioco vi sono due aspetti importanti legati alla credibilità professionale: il primo, riguarda il pubblico al quale si ha il dovere di far conoscere l'origine delle notizie, senza che debba crederci con atto di fede nei confronti del giornalista che le propone; il secondo riguarda il rispetto dei colleghi: non citare i nomi del giornalista e della testata che ha pubblicato le notizie riprese, significa impossessarsi del lavoro di un altro giornalista, di derubarlo. La trasparenza delle fonti, oltre a essere un pilastro dell'etica professionale, soprattutto nel giornalismo anglosassone, nel caso di

Pertanto, la disposizione di legge, l'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale e la disposizione deontologica devono coordinarsi, ciò comportando che il giornalista non risponderà in via disciplinare allorquando riveli la fonte per ordine dell'autorità giudiziaria.

6. *Le interpretazioni della nozione di fonte informativa: profili oggettivi e soggettivi.* – La giurisprudenza della Corte di Cassazione offre contributi importanti ai fini della interpretazione dell'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale.

Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità rappresenta un importante punto di riferimento per la comprensione della nozione di fonte della notizia.

La fonte della notizia non è solamente la persona fisica dalla quale il giornalista attinge la notizia, ma comprende tutte le informazioni che possono portare alla individuazione di colui o colei che fornisce fiduciarmente la notizia ai giornalisti³⁷.

Siamo di fronte ad una interpretazione assai ampia, sotto l'aspetto sostanziale, del concetto di fonte della notizia.

Ciò comporta che la garanzia processuale del segreto professionale sulla fonte copra, ad esempio, l'indicazione sulle utenze telefoniche di cui il giornalista dispone nel periodo in cui riceve le notizie fiduciarie³⁸.

Nell'accezione fatta proprio dalla Corte di Cassazione si evince come il segreto professionale sulla fonte non vada considerato come un mero privilegio personale dei giornalisti professionisti, bensì come un istituto di garanzia a tutela della libertà attiva di informazione, tutelata dall'art. 21 della

riproduzione di articoli, fotografie o filmati, è anche uno degli obblighi più rigidi previsti dalla legge sul diritto d'autore».

37 Corte di Cassazione, V sezione penale, sentenza 11 maggio 2004, n. 85.

38 Corte di Cassazione, VI sezione penale, sentenza 21 gennaio 2004, n. 85.

Costituzione.

Sotto l'aspetto concreto, il sequestro probatorio di *computer, dvd, block notes, pen drive*, schede telefoniche, registratori portatili e cellulari deve rispettare con particolare rigore il criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto di indagini. Si deve evitare l'adozione di provvedimenti invasivi della professionalità dei giornalisti³⁹. Se il principio di proporzionalità non è osservato ciò significa che i provvedimenti saranno illegittimamente limitativi dell'attività di informazione dei giornalisti.

Secondo, pertanto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'ingerenza dei giudici nella protezione delle fonti giornalistiche deve essere considerata come *extrema ratio*, alla quale ricorrere solo ed esclusivamente per conseguire la prova necessaria per perseguire il reato. Si pensi ad una vicenda risalente all'anno 2007 che ha coinvolto un noto giornalista italiano della testata editoriale "la Repubblica", Carlo Bonini, nella quale la Corte di Cassazione, ritenendo

39 Corte di Cassazione, VI sezione penale, sentenza 18 luglio 2014, n. 31735, nella quale si afferma come il rispetto del principio di proporzionalità tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista professionista a tutela della libertà di informazione, e quella di realizzare l'accertamento dei fatti oggetto di indagine penale, implichi e imponga che l'ordine di esibizione adottato dal giudice e rivolto al giornalista ai sensi dell'art. 256 del codice di procedura penale e l'eventuale successivo provvedimento di sequestro probatorio debbano essere precisamente motivati anche in riferimento alla specifica individuazione della cosa, del documento ecc. da sottoporre a vincolo ed alla esigenza inderogabili di disporre della cosa, del documento ecc. al fine di accertare la notizia di reato. Il caso di specie riguarda un procedimento penale contro ignoti per il reato di cui all'art. 326 del codice penale in relazione alla divulgazione della notizia di riunioni tenutesi presso la D.N.A. (Direzione nazionale antimafia), in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro di computer, pen drive, DVD, lettore MP3 ecc. in uso ad un giornalista e, invece, legittimo il sequestro dei documenti intestati D.N.A., anch'essi posseduti dal medesimo giornalista professionista.

che la protezione del segreto giornalistico sulla fonte comporti la massima prudenza nell'adozione da parte dei giudici degli strumenti della perquisizione e del sequestro, dispone la revoca del sequestro, adottato dal Procuratore della Repubblica di Brescia, del personal computer del giornalista che contiene documenti rilevanti nell'ambito del rapimento da parte dei servizi segreti italiani e statunitensi di un *imam* indiziato di reati di terrorismo.

Secondo la Corte di Cassazione, il sequestro è fortemente invasivo della libertà costituzionale di informare e la clonazione dei *file* di Bonini costituisce attività esplorativa lesiva del diritto del giornalista alla segretezza sia della propria corrispondenza, ai sensi dell'art. 15 della Costituzione⁴⁰, sia delle proprie fonti di informazione ai sensi degli artt. 21 della Costituzione e 200, comma 3 del codice di procedura penale⁴¹. I contorni del bilanciamento tra fine di giustizia ed esigenza di informazione sono delineati da una decisione della Corte di Cassazione del 2018⁴², nella quale si stabilisce che solo l'indispensabilità della rivelazione della fonte informativa ai fini della prova del reato per cui si procede, associata all'impossibilità di accettare con modalità diverse la veridicità della notizia, giustifica l'obbligo di identificazione della fonte⁴³.

Sotto l'aspetto concreto, ciò significa che i provvedimenti delle autorità giudiziarie di esibizione e di sequestro di materiali posseduti dai giornalisti sono suscettibili di violare la libertà di informazione, proprio perché comportano il

40 «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge».

41 Corte di Cassazione, I sezione penale, sentenza 4 luglio 2007, n. 25755.

42 Corte di Cassazione, VI sezione penale, sentenza 5 marzo 2018, n. 9989.

43 Corte di Cassazione, VI sezione penale, sentenza 5 marzo 2018, n. 9989.

rischio della individuazione delle fonti alle quali i giornalisti sono tenuti ad assicurare l'anonimato.

La disposizione di diritto processuale penale pone però molteplici interrogativi.

Perché la garanzia processuale dell'anonimato viene attribuita solo al giornalista professionista?

L'attività giornalistica del professionista è così diversa da quella del giornalista pubblicitista o da quella del praticante, al punto da escludere queste due figure dalla garanzia di cui si tratta?

Questa differenza di trattamento giuridico suscita perplessità.

Innanzitutto, vi è una ragione logica che precede l'argomentazione giuridica. L'attività dell'informazione giornalistica si caratterizza per profili sostanziali, sia contenutistici sia metodologici, consistenti nella formalizzazione, contestualizzazione, selezione, gerarchizzazione e presentazione di fatti di interesse pubblico da portare alla conoscenza della società⁴⁴.

Se la cifra dell'informazione giornalistica è questa, perché escludere praticanti, pubblicitisti ed anche *blogger* ecc. dalla possibilità di valersi di una garanzia, la segretezza sulla fonte, indispensabile per proteggere le libertà di informarsi e di informare?

Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che persino i non giornalisti, in senso lato, esercitano attività informativa quando diffondono contenuti che soddisfino i requisiti della continenza espositiva, dell'utilità sociale e della verità della notizia⁴⁵. Inoltre, sempre la giuri-

44 C. SORRENTINO, *Il giornalismo ai tempi della post-verità*, in *Left*, n. 2/2017, p. 36.

45 Cfr. Corte di Cassazione, V sezione penale, sentenza 25 luglio 2008, n. 31392. Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione evidenzia come il diritto di cronaca e di critica discendano direttamente e "senza alcuna mediazione" dall'art. 21 cost., non essendo quindi riservati ai giornalisti o a chi fa

sprudenza di legittimità ha stabilito che chi diffonde notizie via *internet*, anche se non giornalista, è tenuto al rispetto dei limiti di rilevanza sociale, verità e continenza. Questo vale ogni qual volta un soggetto immette con qualsiasi mezzo, inclusa ovviamente la rete *internet* informazioni *in incertam personam* in merito ad argomenti di sociale rilevanza. Ciò comporta che i relativi contenuti possano venire scrutinati in merito alla loro rispondenza alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile) e alla decenza espressiva⁴⁶.

La ragione di tale indirizzo interpretativo risiede nel fatto che il diritto di cronaca e il diritto di critica sono fondati sull'art. 21 Cost. e, pertanto, non possono naturalmente essere riservati solamente ai giornalisti o a coloro che svolgono attività di informazione in via professionale. Il diritto di informare spetta a tutti gli individui intesi come *uti cives*

Detta interpretazione dovrebbe comportare, rispetto alle sue logiche conseguenze, che qualsiasi soggetto, a prescindere dalla sua qualifica soggettiva di giornalista (professionista, pubblicista e praticante), in quanto titolare del diritto di esercitare la libertà di informazione, goda della garanzia di opporre al giudice l'anonimato della fonte.

Al riguardo si segnala un filone della giurisprudenza di merito volto ad estendere ai giornalisti pubblicisti la prerogativa del segreto sulla fonte.

In particolare, vanno evidenziate due decisioni.

L'una del Tribunale penale di Palermo del 9 gennaio 2012, sezione III, che ha riconosciuto ad una giornalista pubblicista il diritto di avvalersi del segreto professionale

informazione professionalmente, ma facendo riferimento all'individuo *uti cives*. Chiunque, pertanto, può riportare fatti o manifestare opinioni e lo può fare con qualsiasi mezzo. In tale contesto, *internet* rappresenta un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee e attraverso di esso, evidentemente, può estrinsecarsi quel diritto di manifestazione del pensiero, che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura.

46 Corte di Cassazione, V sezione penale, sentenza 25 luglio 2008, n. 31392.

sulla fonte di una notizia. Si tratta della pubblicazione di una notizia dalla quale ha preso avvio un'inchiesta giudiziaria, per il reato di abuso d'ufficio e truffa, a carico di una personalità politico-amministrativa quale l'allora sindaco della città di Palermo.

L'altra del Tribunale penale di Enna del 26 marzo 2015⁴⁷.

Le due decisioni pongono l'accento sul fatto che una interpretazione eccessivamente formalistica della legge sul segreto non sia adeguata alla evoluzione che l'informazione giornalistica ha assunto nei tempi odierni.

Sul punto bisogna sottolineare come le suddette decisioni si prestino a considerazioni critiche.

Si tratta infatti di sentenze che procedono ad interpretazioni evolutivo-creative della legge, a fronte del fatto che la legge italiana, l'art. 200 comma 3 del codice di procedura penale, è chiara nell'escludere dalla garanzia processuale pubblicisti e praticanti.

Dal punto di vista giuridico la via più corretta sarebbe di instaurare un giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui sono, per l'appunto esclusi dalla garanzia pubblicisti e praticanti che, invece, svolgono un'attività analoga a quella

47 Per una disamina dell'interpretazione in esame cfr. R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., p. 159 ss., il quale evoca il fatto che nelle suddette sentenze viene appuntata l'attenzione sull'«arcaicità della nostra legislazione penale che riconosce la tutela della riservatezza delle fonti giornalistiche esclusivamente ai giornalisti professionisti e non anche ai pubblicisti. Visto il crescente numero di giornalisti pubblicisti che di fatto svolgono, in moltissimi casi lo stesso lavoro dei giornalisti professionisti, appare sempre più anacronistica la norma contenuta nell'art. 200 c.p.p. che nega ai primi le tutele deontologiche della professione, mettendo seriamente in discussione la libertà di informazione e fortemente in pericolo il diritto costituzionale dei cittadini ad essere correttamente informati».

dei professionisti, unici beneficiari della suddetta garanzia per legge.

In questo senso la questione di legittimità costituzionale potrebbe vertere sulla presunta violazione di due norme costituzionali: l'art. 21 in tema di libertà di manifestazione del pensiero e di informazione; l'art. 3 della Costituzione in tema di principio di eguaglianza di trattamento tra situazioni analoghe, in quanto la differenziazione di trattamento tra professionisti, da un lato, e praticanti e pubblicisti dall'altro, è suscettibile di non avere fondamento giuridico, in quanto le tre categorie nella sostanza svolgono tutte attività di informazione giornalistica per la collettività.

Per le ragioni su-esposte suscita profonde perplessità l'interpretazione creativo-evolutiva dei Tribunali di Palermo e di Enna.

7. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla protezione della fonte. – L'art. 117, comma 1, Cost., stabilendo che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», afferma il principio secondo il quale le leggi dello Stato vanno adeguate e, soprattutto, devono venire interpretate in conformità ai trattati internazionali. Si tratta di un principio sancito dalla Costituzione, fonte normativa e assiologica superiore a tutte le altre.

Ciò a sua volta comporta che ogni giudice nazionale sia tenuto ad interpretare le leggi interne in modo da non pregiudicare l'applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali⁴⁸ (acronimo CEDU), così come quest'ultima viene

48 La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 alla quale, per l'Italia, ha fatto seguito la legge

interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, custode giurisdizionale del diritto vivente della CEDU⁴⁹ a condizione, naturalmente, che le norme della CEDU, sempre così come interpretate dai giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo, non contrastino con la Costituzione nazionale, alla quale è inderogabilmente assicurata la superiorità giuridico-assiologica⁵⁰.

di autorizzazione alla ratifica n. 848 del 4 agosto 1955.

- 49 Corte costituzionale, sentenza n. 49/2015, considerato in diritto n. 4; Corte costituzionale, sentenza n. 264/2012, considerato in diritto n. 5.4. Cfr. A. RUGGERI, *La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi della giurisprudenza convenzionale ("a prima lettura" di C. Cost. n. 264 del 2012)*, in *Consulta online*, 17 dicembre 2012. Cfr. M. PATRONO, *Lezione n. 16. La «fontana di Bucket»*, in *Studiando i diritti. Il costituzionalismo sul palcoscenico del mondo dalla Magna Charta ai confini del (nostro) tempo. Lezioni*, di M. Patrono, Giappichelli, Torino, 2009, 177: «è possibile ... considerare la normativa dei trattati internazionali in materia di diritti umani, assistita ... da modalità di presidio circa l'attuazione della normativa stessa, nonché dalla facoltà data ai privati di avanzare ricorsi individuali agli organismi di garanzia, come un dato a sé stante, come un qualcosa di preesistente che si cala negli ordinamenti interni, per l'esattezza negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, e produce, come fosse un reagente chimico, determinate conseguenze».
- 50 Cfr. P. CARROZZA, *Tradizioni costituzionali comuni, margine di apprezzamento e rapporti tra Corte di giustizia delle comunità europee e Corte europea dei diritti dell'uomo. Quale Europa dei diritti?*, a cura di P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura, *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 574-575; F. PATRONI, GRIFFI, *Il ruolo delle Corti nella costruzione dell'ordinamento europeo (From judge-made law to judge-made Europe)*, in *www.federalismi.it*, fasc. n. 15/2019, 9, S. CASSESE, *Verso un diritto europeo italiano, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2017, p. 303; R. CONTI, *La CEDU assediata? (Osservazioni a Corte cost. sent. n. 49/2015)*, in *Consulta online*, 10 aprile 2015; D. RUSSO, *Ancora sul rapporto tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: brevi note sulla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015*, in *www.osservatoriosullefonti.it*, 2, 2015; D. TEGA, *La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla confisca: il predominio assiologico della Costituzione sulla Cedu*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 30 aprile 2015; G. SORRENTI, *Sul triplice rilievo di Corte cost., sent. n. 49/2015, che ridefinisce i rapporti tra ordinamento nazionale e CEDU e sulle prime reazioni di Strasburgo*, *ivi*, 7 dicembre 2015. Cfr. anche Corte costituzionale, sentenza n. 49/2015,

Quindi, è interessante vedere come la Corte europea dei diritti dell'uomo proprio nelle decisioni sul segreto sulla fonte, tramite l'interpretazione dell'art. 10 della CEDU⁵¹ in materia di libertà di espressione e di informazione, sviluppi una specifica tutela dei diritti che si pone, spesso, anche in rapporto dialettico con le garanzie giuridiche predisposte dalle leggi degli Stati⁵².

Infatti, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è nel senso di estendere le categorie di beneficiari della prerogativa dell'anonimato delle fonti.

Nella sentenza *Goodwin* del 1996 la Corte riconosce la natura di attività giornalistica allo stagista al quale, pertanto, viene riconosciuto il diritto di opporre al giudice procedente il segreto⁵³.

considerato in diritto n. 7.

- 51 «1.Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.»
- 52 M. PATRONO, *Lezione n. 16. La «fontana di Bucket»*, in *Studiando i diritti*, cit., p. 177. Sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di tutela delle fonti giornalistiche cfr. G.E. VIGEVANI, *La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet*, cit., p. 2 ss.
- 53 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 27 marzo 1996, *Goodwin c. Regno Unito*, no. 17488/90, Reports 1996-II, reperibile in <https://www.echr.coe.int>. Il caso prende spunto da un stagista che riceveva da una fonte di fiducia informazioni su una società di programmi elettronici, dalle quali si desume che la stessa ha accumulato ingenti debiti. La Società lamenta che

Per i giudici di Strasburgo la protezione dell'anonimato della fonte è elemento essenziale del diritto di ricercare le notizie.

Pertanto, se allo stagista non venisse accordato il diritto al segreto le fonti sarebbero dissuase dal procurare informazioni di interesse pubblico ai mezzi di comunicazione di massa, con grave danno al diritto all'informazione della società.

L'estensione della sfera soggettiva di applicazione del segreto è richiamata da un'altra importante decisione dei giudici di Strasburgo. Si tratta della decisione *De Haes e Gijssels c. Belgio* del 1997⁵⁴ che stabilisce che il segreto sulla fonte vada accordato a tutti coloro che partecipano del flusso delle informazioni. Nel caso di specie tale diritto viene riconosciuto all'impiegato amministrativo di un'azienda editoriale, se a conoscenza della fonte di una informazione di utilità sociale che è stata pubblicata e fatta circolare dai media dell'azienda medesima. Per quanto riguarda il profilo soggettivo la decisione va nella direzione di conferire le garanzie giuridiche del giornalismo a tutti i soggetti, potremmo dire *uti cives*, che nella sostanza realizzano attività di informazione.

I giudici internazionali poi pongono una direttiva ai giudici nazionali quando affermano il seguente principio: l'anonimato della fonte deve essere rispettato tutte le volte in cui siano disponibili altre prove, diverse dall'identificazione

la diffusione delle informazioni danneggia la sua immagine e il proprio andamento economico. Il giornalista viene pertanto condannato dall'Alta Corte di giustizia inglese a rivelare la fonte. Sia l'Alta Corte di giustizia sia la Corte di appello inglesi stabiliscono che il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche incontra i limiti dell'interesse della giustizia, della sicurezza nazionale e della prevenzione dei disordini e dei delitti.

54 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 24 febbraio 1997, *Case of de Haes and Gijssels v. Belgium*, application no. 19983/92, reperibile in <https://www.echr.coe.int>.

della fonte, per l'accertamento della responsabilità penale su un reato, soprattutto quando si tratti di prove che non vadano a comprimere la libertà di informazione⁵⁵.

Sul punto, poi, va ricordato l'atto di indirizzo politico, rappresentato dal paragrafo 45 della Raccomandazione n. R (2000) 7 del Consiglio dei ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa per il quale «il diritto dei giornalisti di non divulgare la propria fonte in applicazione della Raccomandazione impone alle autorità competenti di esaminare ogni prova "a loro disposizione in applicazione del diritto procedurale nazionale" piuttosto che esigere che i giornalisti rivelino la propria fonte. L'autorità competente può pronunciarsi sul carattere equivalente di questa prova, tenuto conto dell'interesse dell'opinione pubblica a che le fonti dei giornalisti rimangano confidenziali, come indicato nella Raccomandazione. Un rifiuto puro e semplice di altri mezzi di prova rischierebbe di ledere non soltanto il diritto dei giornalisti di non divulgare le loro fonti, conformemente all'articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, ma anche

55 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 24 febbraio 1997, *Case of de Haes and Gijssels v. Belgium*, cit., par. 55: «In this respect, the Court does not share the Brussels Court of Appeal's opinion that the request for production of documents demonstrated the lack of care with which Mr De Haes and Mr Gijssels had written their articles. It considers that the journalists' concern not to risk compromising their sources of information by lodging the documents in question themselves was legitimate (see, mutatis mutandis, the Goodwin judgment cited above, p. 502, para. 45). Furthermore, their articles contained such a wealth of detail about the fate of the X children and the findings of the medical examinations they had undergone that it could not reasonably be supposed, without further inquiry, that the authors had not had at least some relevant information available to them. 56. It should also be noted that the journalists' argument could hardly be regarded as wholly unfounded, since even before the judges and the Advocate-General brought proceedings against the applicants, the Antwerp tribunal de première instance and Court of Appeal had held that the defendants in the libel action Mr X had brought against his wife and parents-in-law had not had any good reason to doubt the truth of their allegations».

al diritto ad un processo equo previsto dall'articolo 6 della Convenzione».

Un ulteriore contributo nella elaborazione del diritto al segreto sulla fonte è fornito dalla decisione

Tillack c. Belgio del 2007⁵⁶.

Il caso fa riferimento alle perquisizioni subite da un giornalista sottoposto ad indagine dalla magistratura del Belgio per il fatto di avere pubblicato una informazione confidenziale ricevuta da un funzionario dell'Autorità europea contro le frodi.

I giudici belgi ordinano la perquisizione presso il domicilio privato e presso la redazione del periodico nel quale il giornalista presta la propria professione.

In più, i giudici dispongono il sequestro del computer e del telefono cellulare del giornalista.

La Corte europea accoglie il ricorso del giornalista e stabilisce che le perquisizioni e il sequestro sono atti contrari al principio di proporzionalità che finiscono con l'ostacolare in modo illegittimo la libertà di informarsi e di informare del giornalista⁵⁷.

I giudici di Strasburgo affermano inoltre che le autorità giurisdizionali belghe hanno operato un bilanciamento scorretto tra libertà di informazione ed esigenze di giustizia, in

56 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 27 novembre 2007, seconda sezione, *case of Tillack v. Belgium*, application no. 20477/05, reperibile in <https://www.echr.coe.int>.

57 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 27 novembre 2007, *case of Tillack v. Belgium*, par. 65: «The Court emphasises that the right of journalists not to disclose their sources cannot be considered a mere privilege to be granted or taken away depending on the lawfulness or unlawfulness of their sources, but is part and parcel of the right to information, to be treated with the utmost caution. This applies all the more in the instant case, where the suspicions against the applicant were based on vague, unsubstantiated rumours, as was subsequently confirmed by the fact that he was not charged».

quanto vi sarebbero atti adeguati a reprimere il reato meno invasivi della libertà di informazione rispetto alle perquisizioni e ai sequestri⁵⁸.

In continuità con tale orientamento si pone la decisione assunta dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Sanoma contro Paesi Bassi* pronunciata nel 2010⁵⁹ nella quale i giudici di Strasburgo affermano che

58 Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 novembre 2007, *case of Tillack v. Belgium*, par. 63: «It is clear that, at the time when the searches in question were carried out, their aim was to reveal the source of the information reported by the applicant in his articles. Since OLAF's internal investigation did not produce the desired result, and the suspicions of bribery on the applicant's part were based on mere rumours, as revealed by the European Ombudsman's inquiries on two occasions in 2003 and 2005, there was no overriding requirement in the public interest to justify such measures». Cfr. i paragrafi 66 e 67 della decisione: «66. The Court further notes the amount of property seized by the authorities: sixteen crates of papers, two boxes of files, two computers, four mobile telephones and a metal cabinet. No inventory of the items seized was drawn up. The police even apparently lost a whole crate of papers, which were not found until more than seven months later (see paragraph 16 above). 67. The Court is thus of the opinion that while the reasons relied on by the national courts may be regarded as "relevant", they were not "sufficient" to justify the impugned searches».

59 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 14 settembre 2010, Grande Camera, *Case of Sanoma Uitgevers b.v. v. the Netherlands*, application no. 38224/03, reperibile in <https://www.echr.coe.int>, par. 100: «in conclusion, the quality of the law was deficient in that there was no procedure attended by adequate legal safeguards for the applicant company in order to enable an independent assessment as to whether the interest of the criminal investigation overrode the public interest in the protection of journalistic sources. There has accordingly been a violation of Article 10 of the Convention in that the interference complained of was not "prescribed by law"». Cfr. par. 97: «Secondly, the investigating judge was called in what can only be described as an advisory role. Although there is no suggestion that the public prosecutor would have compelled the surrender of the CD-ROM in the face of an opinion to the contrary from the investigating judge, the fact remains that the investigating judge had no legal authority in this matter - as he himself admitted ... Thus it was not open to him to issue, reject or allow a request for an order, or to qualify or limit such an order as appropriate».

quando un giudice emette un provvedimento che dispone un ordine ad un giornalista di diffondere tutte le informazioni in proprio possesso incluso un cd rom contenente fotografie che riportano un fatto di reato (una corsa automobilistica illegale nella quale vi è un giro di scommesse clandestina) vi è violazione dell'art. 10 CEDU.

Tuttavia, in tale decisione la Corte europea finisce con lo svolgere un giudizio sulla compatibilità con l'art. 10 CEDU della legge nazionale olandese sulla cui base i giudici impongono la rivelazione della fonte al giornalista.

I giudici infatti ritengono che la legge olandese non assicuri uno *standard* accettabile di tutela della libertà di informazione in quanto non attribuisce ai giudici nazionali poteri atti a vagliare se l'ordine impartito al giornalista di identificare la fonte sia l'unico strumento per accertare la prova di reato. Non solo; nella legge olandese non è contemplato che un'autorità giurisdizionale indipendente possa esercitare un controllo di questo natura sull'ordine impartito al giornalista⁶⁰.

In altre parole, la legge nazionale viola l'art. 10 CEDU nella parte in cui non attribuisce ai giudici interni il potere di valutare se perquisizioni, sequestri di documenti e ordini di identificazione delle fonti siano indispensabili per i fini di giustizia.

60 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 14 settembre 2010, *Case of Sanoma Uitgevers b.v. v. the Netherlands*, par. 100: «the quality of the law was deficient in that there was no procedure attended by adequate legal safeguards for the applicant company in order to enable an independent assessment as to whether the interest of the criminal investigation overrode the public interest in the protection of journalistic sources. There has accordingly been a violation of Article 10 of the Convention in that the interference complained of was not "prescribed by law"». Così M. CUNIBERTI, *La protezione delle fonti*, in *Percorsi di diritto dell'informazione*, Terza edizione, G. Giappichelli editore, Torino, 2011, p. 211 s.

Nel caso in esame, siamo di fronte ad un controllo da parte dei giudici di Strasburgo sulla qualità della legge nazionale, controllo che porta a stabilire che la legge interna è eccessivamente e sproporzionatamente limitativa della libertà di informazione in quanto comprime in modo non necessario il segreto sulla fonte⁶¹.

Si tratta di una disciplina legislativa eccessivamente discrezionale proprio nel non prevedere limiti all'obbligo di rivelare la fonte sull'informazione e nel non attribuire alla magistratura poteri di controllo sulla legittimità di tale obbligo.

Una decisione particolarmente importante, in quanto ha il merito di delimitare il perimetro entro il quale è possibile assicurare la protezione della confidenzialità della fonte, fa riferimento al caso *Stichting Ostade Blade c. Paesi Bassi* del 2014⁶². La vicenda trae origine dal ricorso di una fondazione olandese, impegnata nella tutela dell'ambiente e responsabile della pubblicazione di un magazine, la quale ha diffuso un comunicato stampa che annuncia l'uscita, il giorno successivo, di una lettera dell'Earth Liberation Front nella quale l'organizzazione si assumeva la responsabilità di alcuni attacchi con bombe a una compagnia chimica.

61 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 14 settembre 2010, *Case of Sanoma Uitgevers b.v. v. the Netherlands*, par. 101: «having reached the conclusion that, given the absence of the requisite procedural safeguards, the compulsion by the authorities to disclose information in the present case was not “prescribed by law” as required by this provision, the Court need not ascertain whether the other requirements of the second paragraph of Article 10 of the Convention were complied with in the instant case – namely, whether the interference pursued one of the legitimate aims stated in that paragraph and whether it was necessary in a democratic society in pursuance of such aim».

62 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 27 maggio 2014, terza sezione, *Stichting Ostade Blade c. Paesi Bassi*, application no. 8406/06, reperibile in <https://www.echr.coe.int>.

Alla luce di ciò l' autorità giudiziaria olandese ordina la perquisizione degli uffici della redazione con il fine di ritrovare la lettera, oltretutto il sequestro di computer, agende e archivi.

Secondo la Corte di Strasburgo non vi è violazione dell' art. 10 CEDU in quanto la fattispecie non è ascrivibile alla tutela delle fonti delle informazioni, dal momento che la persona che ha fornito la lettera non persegue lo scopo di divulgare una notizia di interesse pubblico. Al contrario, la persona nel caso di specie persegue esclusivamente un interesse personale, consistente nella ricerca di visibilità attraverso i media⁶³.

Pertanto, il provvedimento del giudice nazionale è legittimo in quanto non rileva nel caso di specie l' informazione giornalistica, essendo assente lo scopo informativo⁶⁴.

63 Corte europea dei diritti dell' uomo, sentenza 27 maggio 2014, *Stichting Ostade Blade c. Paesi Bassi*, par. 64: «It is undeniable that, even though the protection of a journalistic “source” properly so-called is not in issue, an order directed to a journalist to hand over original materials may have a chilling effect on the exercise of journalistic freedom of expression. That said, the degree of protection under Article 10 of the Convention to be applied in a situation like the present one does not necessarily reach the same level as that afforded to journalists when it comes to their right to keep their “sources” confidential. The distinction lies in that the latter protection is twofold, relating not only to the journalist, but also and in particular to the “source” who volunteers to assist the press in informing the public about matters of public interest (see *Nordisk Film*, cited above)».

64 Corte europea dei diritti dell' uomo, 27 maggio 2014, *Stichting Ostade Blade c. Paesi Bassi*, par. 65: «In the present case the magazine’s informant was not motivated by the desire to provide information which the public were entitled to know. On the contrary, the informant, identified in 2006 as T. (see paragraph 32 above), was claiming responsibility for crimes which he had himself committed; his purpose in seeking publicity through the magazine *Ravage* was to don the veil of anonymity with a view to evading his own criminal accountability. For this reason, the Court takes the view that he was not, in principle, entitled to the same protection as the “sources” in cases like *Goodwin*, *Roemen and Schmit*, *Ernst and Others*, *Voskuil*, *Tillack*, *Financial Times*, *Sanoma*, and *Telegraaf*».

Nella pronuncia in esame i giudici di Strasburgo non effettuano alcun bilanciamento tra libertà di informazione ed esigenze di giustizia, dal momento che nel caso in questione non emerge il profilo della libertà di informazione.

Stando quindi al di fuori della libertà di informazione, il caso si caratterizza solamente per le esigenze di giustizia, di prevenzione e di repressione dei fatti di reato, esigenze che nel merito non sono oggetto di sindacato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il rapporto tra informazione, segreto sulla fonte e *standard* del sistema politico democratico è al centro di una rilevante decisione del 2016, caso *Görmüş e altri c. Turchia*⁶⁵. Nella sentenza sono indagati tre risvolti della libertà di informazione consistenti nella tutela delle fonti giornalistiche, nella divulgazione di informazioni riservate e nella protezione degli informatori.

Secondo i giudici di Strasburgo la presenza di un articolo pubblicato su una testata giornalistica contenente documenti militari riservati, dai quali emerge un sistema di classificazione dei media in base a se siano favorevoli o sfavorevoli nei confronti delle forze armate, è fatto di utilità sociale e, quindi, strumentale allo sviluppo di una discussione su un argomento di interesse pubblico. Ciò implica la necessità che sia fornita adeguata copertura alle fonti giornalistiche, anche se queste fonti siano funzionari dello Stato che evidenziano comportamenti censurabili nei posti di lavoro o indirizzi da parte dell'esercito dello Stato incompatibili con i diritti fondamentali della persona.

Quindi, una eventuale ingerenza nel diritto dei giornalisti alla libertà di espressione, in particolare nel loro diritto a fornire informazioni, non risulta proporzionata e adeguata

65 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 19 gennaio 2016, seconda sezione, *Affaire Görmüş et autres c. Turquie*, Requête n. 49.085/2007, reperibile in <https://www.echr.coe.int>.

allo scopo legittimo perseguito, non avendo soddisfatto il requisito di un bisogno sociale urgente e quindi la necessità in una società democratica. Nel caso di specie, l'ingerenza è consistita nel sequestro, nel recupero e nell'archiviazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza di tutti i dati informatici della testata giornalistica, sebbene molti di quei dati siano estranei all'articolo in oggetto, dati che, peraltro, sono proprio funzionali a identificare gli informatori⁶⁶.

Secondo i giudici di Strasburgo, le misure adottate ostacolano in modo indebito la libertà delle fonti di fornire notizie alla stampa su questioni di rilevanza sociale.

66 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 19 gennaio 2016, seconda sezione, *Affaire Görmüş et autres c. Turquie*, cit., «71. La Cour rappelle que la nature et la lourdeur des mesures incriminées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une ingérence (voir, par exemple, *Sürek c. Turquie* (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, deuxième alinéa, CEDH 1999-IV, et *Chauvy et autres c. France*, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI). 72. Par ailleurs, la Cour doit veiller à ce que les mesures litigieuses en cause ne constituent pas une forme de censure visant à inciter la presse à s'abstenir d'exprimer des critiques. Dans le contexte du débat sur un sujet d'intérêt général, pareilles mesures sont de nature à dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elles risquent d'entraver les médias dans l'accomplissement de leur tâche d'information et de contrôle (Stoll, précité, § 154). 73. En l'espèce, la Cour estime que la perquisition effectuée dans les locaux professionnels des requérants ainsi que le transfert sur des disques externes de tous les contenus des ordinateurs des journalistes et la conservation par le parquet de ces disques étaient plus attentatoires à la protection des sources qu'une sommation de révéler l'identité des informateurs. En effet, l'extraction sans discrimination de toutes les données se trouvant dans les supports informatiques permettait aux autorités de recueillir des informations sans lien avec les faits poursuivis. 74. Cette intervention risquait non seulement d'avoir des répercussions très négatives sur les relations des requérants avec l'ensemble de leurs sources d'information, mais également d'avoir un effet dissuasif sur d'autres journalistes ou d'autres fonctionnaires lanceurs d'alerte, en les décourageant de signaler les agissements irréguliers ou discutables d'autorités publiques. 75. Partant, la Cour considère que l'intervention en cause était disproportionnée au but poursuivi».

8. *La sentenza Jecker: uno spostamento in avanti della frontiera che delimita il rapporto tra tutela della fonte ed esigenze di giustizia.* – L'ambito di applicazione sostanziale del segreto sulla fonte, laddove, invece, si controverte in ordine al rapporto tra libertà di informazione ed esercizio della funzione giurisdizionale, viene ulteriormente dilatato nella decisione *Jecker c. Svizzera* del 2020⁶⁷.

Nella sentenza, infatti, la frontiera della libertà di informazione giornalistica viene spostata ulteriormente in avanti al punto che l'art. 10 CEDU viene interpretato nella seguente accezione: le leggi nazionali processual – penalistiche non possono venire applicate o interpretate nel senso di imporre ad un cronista di rivelare la fonte perfino quando l'identificazione di quest'ultima possa consentire l'individuazione dell'autore del reato.

La questione riguarda la pubblicazione di un servizio giornalistico da parte di una cronista avente ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti leggere.

Il servizio giornalistico è reso possibile dalle confidenze fatte alla giornalista da parte di una fonte che intende rimanere coperta. Il Tribunale federale elvetico dichiara che la giornalista non possa avvalersi del diritto di rifiutare di testimoniare, ritenendo che vi sia una base per la limitazione della protezione delle fonti costituita dalla legge nazionale, il codice penale svizzero, che stabilisce che il commercio di droghe leggere, come l'hashish, costituisca un reato qualificato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il quale l'interesse pubblico delle esigenze del procedimento penale sia giuridi-

67 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 ottobre 2020, terza sezione, *Affaire Jecker c. Suisse, Requête no. 35449/14*, reperibile in <https://www.echr.coe.int>. Cfr. M. CASTELLANETA, *Segretezza delle fonti giornalistiche nel quadro della CEDU. Una nuova pronunzia della Corte di Strasburgo (Jecker c. Svizzera)*, in <https://www.giustiziainsieme.it/it/europa-e-corti-internazionali/1367-articolo-ceduarticolo-cedu?hitcount=0>.

camente superiore all'interesse di tutelare la segretezza delle fonti: più precisamente, l'interesse pubblico a perseguire un reato di stupefacenti prevale sull'interesse pubblico del giornalista a proteggere la sua fonte⁶⁸.

Pur essendovi una legge nazionale, limitativa della libertà di informazione e del diritto al segreto sulla fonte, ove vi sia la necessità di accertare la responsabilità di determinati reati, fra i quali quelli afferenti al traffico di stupefacenti, la Corte europea assume una posizione garantistica delle prerogative del giornalista.

I giudici internazionali, infatti, affermano che la legge svizzera confligge con l'art. 10 CEDU, in quanto l'obbligo di rivelazione della fonte, persino rispetto ai reati afferenti al traffico di droga, non risulta una misura né proporzionata né necessaria nel quadro di una società improntata a democrazia⁶⁹. Il ragionamento dei giudici afferisce sia a profili

68 L'art. 28a del codice penale svizzero stabilisce quanto segue: «non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni. Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 capoverso 4, 260^{ter}, 260^{quinquies}, 260^{sexies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}-322^{septies} del presente Codice, o ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951-sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato».

69 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 ottobre 2020, terza sezione, *Affaire Jecker c. Suisse*, par. 40: «La Cour estime que, en sus de la dangerosité moindre de l'infraction au sujet de laquelle la requérante était appelée à témoigner afin de divulguer sa source, il y avait lieu d'accorder du poids également au fait que l'article de la requérante se rapportait à un sujet susceptible de susciter considérablement l'intérêt du public, étant donné qu'il mettait en lumière le fait qu'un trafiquant de drogues ait pu

teorici sia a profili pratici.

Sotto l'aspetto teorico-giuridico nella decisione viene appuntata l'attenzione sul fatto che l'obbligo del giornalista di rivelare l'identità della sua fonte è giustificato solo se supportato da una esigenza imperativa di interesse pubblico⁷⁰.

Per quanto concerne l'aspetto pratico, la Corte arriva a dire che per stabilire se l'obbligo di cui sopra è giustificato non è sufficiente la previsione della legge nazionale ma occorre valutare se la misura adottata sia o meno necessaria rispetto alle circostanze concrete del caso⁷¹.

I giudici di Strasburgo ritengono che, per affermare la necessità di rivelare l'identità di una fonte, non è sufficiente sostenere che, in assenza di tale obbligo, non sarebbe possibile sviluppare un'inchiesta penale. Nell'esaminare la necessità per la prevenzione della criminalità si deve tenere conto della gravità dei reati che danno luogo alle indagini.

Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo concentrano l'attenzione sul fatto che il Tribunale federale ha ritenuto rilevante, per la valutazione della gravità del reato, più la natura commerciale dell'attività dello spacciatore e, di conseguenza, i profitti da lui conseguiti, piuttosto che l'attività del traffico di droghe leggere e il pregiudizio alla salute

être actif pendant des années sans être dévoilé. De plus, cette injonction pouvait avoir un impact préjudiciable sur le journal l'ayant publié, dont la réputation auprès des sources potentielles futures pouvait être affectée négativement par la divulgation, ainsi que sur les membres du public qui ont un intérêt à recevoir les informations communiquées par des sources anonymes (voir, *mutatis mutandis*, *Voskuil*, précité, § 71). En revanche, on ne saurait reprocher à la requérante de ne pas s'être exprimée de manière suffisamment critique sur le sujet traité dans son article, ou soumettre la protection des sources à une telle condition, comme le Tribunal fédéral semble le suggérer».

70 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 ottobre 2020, *Affaire Jecker c. Suisse*, par. 41.

71 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 ottobre 2020, *Affaire Jecker c. Suisse*, par. 41.

della società. Secondo la Corte europea non è giustificabile l'obbligo di rivelazione della fonte proprio perché viene a basarsi su una ragione, quella di sviluppare una indagine penale che contrasti un'attività commerciale illecita, che non rappresenta un ragionevole motivo imperativo di interesse pubblico⁷².

Rimane allora sempre uno spazio per i giudici nel quale può venire esercitato il sindacato sul rapporto tra interesse pubblico al procedimento penale e interesse pubblico al quale il giornalista è agganciato quando intende non rivelare la propria fonte della notizia.

Si tratta di uno spazio nel quale il giudice opera il bilanciamento fra interessi.

Pertanto, per risolvere tali conflitti non si deve fare riferimento ad una sorta di ponderazione di interessi generale, astratta e preventiva, come quella prodotta dalla legge, in quanto tale ponderazione non è adeguata a stabilire se nel caso concreto l'obbligo di testimoniare imposto al giornalista soddisfi un requisito imperativo di interesse pubblico.

Al contrario, la ponderazione deve calibrarsi sul caso concreto in modo che si valuti se la misura adottata corrisponda o meno ad una necessità sociale prioritaria rispetto sempre e solo al caso pratico in esame⁷³. Si tratta di un bilanciamento casistico fra diritti.

Il nucleo centrale del ragionamento dei giudici è il seguente: se, da un lato, si può dire che l'identificazione della fonte da parte della giornalista sia utile per l'inchiesta giudiziaria sul reato, dall'altro, bisogna evidenziare che l'obiettivo del procedimento penale deve bilanciarsi con il fatto che la

72 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 ottobre 2020, *Affaire Jecker c. Suisse*, par. 38.

73 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 6 ottobre 2020, *Affaire Jecker c. Suisse*, par. 42.

notizia pubblicata sia di rilevante interesse per la società.

Pertanto, la protezione dell'anonimato della fonte deve prevalere sull'interesse al procedimento penale quando sussistano le seguenti condizioni: 1) quando il reato si caratterizza per un basso livello di pericolosità; 2) quando l'articolo giornalistico è suscettibile, per la materia trattata, di attrarre un rilevante interesse pubblico; 3) quando l'ingiunzione di rivelare la fonte produce un impatto negativo sulla testata giornalistica che potrebbe subire un danno alla reputazione presso le potenziali fonti future che sarebbero disincentivate, se rivelate, dal fornire informazioni di rilevanza sociale; 4) quando le autorità giurisdizionali nazionali non hanno dimostrato il preponderante interesse pubblico alla divulgazione della fonte⁷⁴.

74 Sia consentito rinviare a D. BUTTURINI, *La tutela del segreto professionale sulla fonte come garanzia della libertà di informarsi del giornalista*, in *La libertad de expresiòn desde un enfoque global y transversal en la era de los objetivos de desarolli sostenible*, a cura di D.M. Herrera, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, Pamplona, 2022, p. 313 ss. Cfr. M. CASTELLANETA, *Segretezza delle fonti giornalistiche nel quadro della CEDU. Una nuova pronunzia della Corte di Strasburgo (Jecker c. Svizzera)*, cit. Cfr. M. CUNIBERTI, *La professione del giornalista*, cit., p. 300 ss., il quale appunta l'attenzione sulla distinzione giuridica tra segreto professionale del giornalista sulla fonte e il fenomeno del *whistleblowing* ovvero della segnalazione da parte di un soggetto di attività illecite compiute all'interno di una organizzazione pubblica o privata: «il segreto del giornalista può costituire uno strumento indispensabile per assicurare, da un lato che l'identità del *whistleblower* rimanga nascosta, dall'altro che l'affidabilità delle informazioni da questi fornite sia scrupolosamente vagliata da professionisti qualificati al fine di evitare di fornire un comodo ombrello per operazioni di disinformazione o campagne diffamatorie: non è un caso del resto, che due delle vicende di "fughe di notizie" più clamorose degli ultimi anni, la vicenda "*wikileaks*" e il c.d. "*datagate*", abbiano appunto visto attivamente coinvolti, nella presentazione al pubblico del materiale divulgato, anche autorevoli quotidiani di inchiesta (a cominciare dal *Guardian*), che, da un lato assicuravano, anche grazie al loro indubbio prestigio, l'autenticità e l'affidabilità di quanto veniva diffuso, dall'altro potevano appunto avvalersi della protezione delle fonti per tutelare i loro informatori», tuttavia, si deve evidenziare come il tema del *whistleblowing* vada radicalmente differenziato

Sulla scia di tale interpretazione si situa una decisione del 2021⁷⁵ nella quale anche l'assunzione in via indiretta, mediante provvedimenti giurisdizionali di intercettazioni telefoniche, di notizie finalizzate all'identificazione delle fonti informative, viene considerata lesiva della tutela dell'anonimato della fonte giornalistica e della libertà di informazione del giornalista.

In particolare, i giudici di Strasburgo ritengono che lo scopo di individuare l'autore di un reato non possa considerarsi, in via astratta, come un bisogno sociale imperativo tale da giustificare il sacrificio della libertà di informazione⁷⁶ se i

dal segreto giornalistico, in quanto il primo riguarda «la protezione di chi decide di denunciare determinati comportamenti, che non sempre è assicurata dal loro anonimato (che, tra l'altro, in alcuni casi può essere incompatibile con l'esigenza di assicurare l'affidabilità della fonte) e può riguardare anche altre forme di tutela, ad esempio contro licenziamenti o altre misure ritorsive». In sintesi, si può convenire su questo: nel fenomeno nel *whistleblowing* non è necessario che operi, come invece deve operare per la protezione del segreto giornalistico sulla fonte, l'esigenza di non ostacolare la circolazione di notizie aventi per i consociati rilevanza sociale.

75 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 1 aprile 2021, quinta sezione, *Case of Sedletska v. Ukraine* (Application no. 42634/18), reperibile in <https://www.echr.coe.int>.

76 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 1 aprile 2021, quinta sezione, *Case of Sedletska v. Ukraine*, par. 71: «The Court finds that the text of the Court of Appeal's ruling did not sufficiently respond to these requirements. Firstly, this ruling authorised access to the applicant's protected geolocation data over a sixteen-month period. In view of the length of that period and the size of the geographical area of the city centre of Kyiv in respect of which the geolocation data was sought¹, the applicant's telephone could have been registered there on a number of occasions which had no relevance to the case under investigation by the PGO. Secondly, by way of justifying the pressing social need for the interference with the applicant's rights, the Court of Appeal referred only to the purpose of "achieving efficiency" in a criminal investigation and establishing "more exactly the time and place" of the purported confidential meeting ... without providing any indication why these considerations outweighed the public interest in non-disclosure of the applicant's protected geolocation data. Thirdly, based on the case file, at the relevant time there remained

giudici nazionali non forniscono motivi concreti per i quali le ragioni pratiche di tale sacrificio siano prevalenti rispetto all'interesse pubblico della società a venire informata e ad esercitare nella pienezza, tramite i media, l'attività di informazione giornalistica⁷⁷.

9. *Il caso Report-RAI.* – Il rapporto tra funzione informativa del servizio pubblico radiotelevisivo italiano e protezione delle fonti giornalistiche è stato incidentalmente al centro di una recente vertenza giudiziaria.

Al riguardo assume importanza una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 2021⁷⁸.

La vicenda trae origine da una trasmissione televisiva di informazione giornalistica "Report" della televisione pubblica italiana (RAI 3) andata in onda nell'ottobre 2020 nella quale viene trattato il tema degli appalti pubblici nella

considerable uncertainty that any information pertinent to the proceedings against S. would be retrieved from the applicant's communications data. It appears from the material in the Court's possession that at the relevant time it had not been unequivocally established that S.'s alleged meeting with the journalists had been held on the NABU's premises or some other premises located within the geographical area targeted by the PGO for the collection of the applicant's geolocation data, or that the applicant had indeed been a participant in the meeting. Even so, the applicant might not have necessarily had her telephone with her at the time. Fourthly, it does not appear that the Court of Appeal delved into the question whether there were other more targeted means of obtaining the information which the investigative authority had hoped to retrieve from the applicant's communications data». Cfr. M. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione. I media nell'era digitale e le nuove tutele della persona*, nona edizione, Cedam-Wolters Kluwer, Milano, 2022, p. 137.

77 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 1 aprile 2021, quinta sezione, *Case of Sedletska v. Ukraine*, par. 72: «In view of the above considerations, the Court is not convinced that the data access authorisation given by the domestic courts was justified by an "overriding requirement in the public interest" and, therefore, necessary in a democratic society».

78 T.A.R. Lazio, terza sezione, sentenza 18 giugno 2021, n. 7333.

Regione Lombardia, facendo riferimento ad un avvocato che secondo il servizio giornalistico sarebbe coinvolto in un intreccio oscuro di rapporti con le istituzioni politiche locali.

L'avvocato in questione dopo la messa in onda della trasmissione inoltra richiesta di accesso documentale alla RAI avente ad oggetto la messa a disposizione per il richiedente del materiale informativo necessario per promuovere iniziative a tutela della propria reputazione.

La RAI rigetta la richiesta di accesso agli atti, che avrebbe potuto compromettere la protezione dell'anonimato delle fonti, dalle quali gli autori del servizio giornalistico hanno attinto le informazioni per la trasmissione.

Secondo il Tribunale amministrativo regionale la rappresentazione delle notizie compiuta nell'ambito del servizio giornalistico andato in onda sulla rete radiotelevisiva pubblica è attività di informazione pubblica, ascrivibile al concetto e agli scopi del servizio pubblico radiotelevisivo affidato dallo Stato italiano in gestione alla RAI. Pertanto, alla luce di tale argomento, gli atti e i documenti dell'attività preparatoria, volta all'acquisizione, alla raccolta e all'elaborazione delle notizie rientrano nella nozione giuridica di documento e di atto formato e detenuto da una pubblica amministrazione e come tale deve essere oggetto di ostensione.

Quindi, la RAI è obbligata a fornire la documentazione richiesta.

La decisione pone un interrogativo.

In particolare, come è possibile conciliare tale interpretazione con l'art. 2, comma 3, legge n. 69 del 1963, la quale prevede che «giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»?

Una risposta all'interrogativo potrebbe essere nel senso che è necessario distinguere due ipotesi.

Quando, ad esempio, il giornalista, ai fini della elaborazione e della divulgazione della notizia di interesse pubblico, compie un'attività preparatoria per acquisire e raccogliere le informazioni in favore di un ente che gestisce un servizio pubblico, come le reti radiotelevisive pubbliche, gli atti e i documenti rientranti in questa attività preparatoria, in quanto detenuti dall'ente che gestisce il servizio pubblico, sarebbero oggetto del diritto di accesso e quindi dell'obbligo di ostensione⁷⁹.

La RAI quindi è tenuta ad accogliere la richiesta di accesso, perché società per azioni a partecipazione pubblica ed esercente un pubblico servizio.

Quando, invece, il giornalista svolge la suddetta attività preparatoria in favore di un soggetto che non è Pubblica Amministrazione o non svolge un servizio pubblico la documentazione non sarebbe oggetto di diritto di accesso e neppure di obbligo di ostensione⁸⁰.

Si deve evidenziare che, in sede di appello, il Consiglio di Stato con una sentenza dell'aprile 2022⁸¹ assume una posizione diversa rispetto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sebbene le argomentazioni non affrontino in modo approfondito il tema del segreto sulla fonte.

Più semplicemente, il Consiglio di Stato ritiene che nel caso di specie non siano specificate in modo soddisfacente le ragioni probatorie e difensive, a sostegno della richiesta di accesso.

79 Cfr. R. BUCCA e V. COLAROCO, *I limiti alla documentazione suscettibile di ostensione. La fine del giornalismo investigativo?*, in *Diritto di internet. Digital Copyright e Data Protection*, n. 4/2021, p. 782.

80 R. BUCCA e V. COLAROCO, *I limiti alla documentazione suscettibile di ostensione. La fine del giornalismo investigativo?*, cit., p. 782.

81 Consiglio di Stato, sesta sezione, sentenza 11 aprile 2022, n. 2655.

Pertanto, la RAI oppone in modo legittimo il diniego di accesso alla documentazione strumentale al servizio di inchiesta giornalistica della trasmissione Report, in quanto nell'istanza non è spiegato il rapporto di strumentalità tra l'accesso medesimo ai documenti e la violazione della reputazione sostenuta dal richiedente, dal momento che, *a fortiori*, si tratta di documenti non divulgati all'esterno⁸².

10. Considerazioni conclusive di natura inter-ordinamentale.
– Dalla disamina operata possono compiersi alcune considerazioni di sintesi che, da un lato, ineriscono alle differenze interpretative tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza internazionale, e, dall'altro, riguardano gli effetti che le interpretazioni della Corte europea determinano sul grado di garanzia del segreto sulla fonte così come predisposto dalla disciplina legislativa nazionale.

Innanzitutto, la disciplina di cui all'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale non risulta omogenea nella sua versione letterale rispetto a come viene assicurata la garanzia della libertà di informazione giornalistica nelle interpretazioni offerte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Non sembra compatibile con lo *standard* di protezione dell'art. 10 della CEDU, così come ricostruito dai giudici di Strasburgo, la previsione legislativa italiana in base alla quale solo i giornalisti professionisti sono abilitati ad opporre il segreto sulla fonte ai giudici.

Inoltre, l'ambito di applicazione sostanziale del segreto sulla fonte viene tracciato in modo molto ampio dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Basti pensare al fatto che le ragioni imperative di interesse pubblico, legate al procedimento penale e, quindi,

82 Consiglio di Stato, sesta sezione, sentenza 11 aprile 2022, n. 2655, considerato in diritto n. 13.

all'attività dello Stato e degli apparati giurisdizionali di prevenzione e di repressione dei reati, devono essere attentamente vagliate nei casi concreti per stabilire se prevalga l'obbligo di rivelazione della fonte oppure il segreto sulla fonte.

Non è sufficiente che vi sia una legge dello Stato che prevenga il conflitto tra giustizia e giornalismo stabilendo, a priori, il valore che prevale.

Al contrario, il rapporto tra giustizia e giornalismo deve essere calibrato alla luce delle esigenze regolative del caso concreto. Pertanto, può accadere che, malgrado vi sia una legge nazionale che preveda che per un certo tipo di reato il giudice possa obbligare il giornalista alla identificazione della fonte informativa, l'applicazione concreta della legge può ritenersi in conflitto con la garanzia del segreto sulla fonte offerta dalla CEDU, sia perché il fatto di reato risulta di per sé di lieve gravità sia perché il giudice nazionale non motiva adeguatamente le ragioni per le quali l'interesse di giustizia sia da reputarsi prevalente sull'interesse informativo.

Per i giudici di Strasburgo è fondamentale che la prova dell'interesse pubblico alla rivelazione della fonte sia l'esito di un bilanciamento casistico tra fine informativo e fine di giustizia.

Il bilanciamento casistico implica che sia data priorità alle esigenze regolative del caso concreto, esigenze consistenti nel tarare la disciplina legislativa astratta sul contenuto della pubblicazione, sulla gravità del reato in questione, sull'esistenza o meno di strumenti di accertamento della responsabilità penale che siano il più possibile poco invasivi della libertà di informazione, sulla verifica in ordine al fatto che l'eventuale ordine di identificazione della fonte adottato dal giudice sia l'unico mezzo, in assenza di alternative, per l'efficace perseguimento del reato in questione, sulla indispensabilità di tale mezzo, tenendo sempre conto del fatto

che qualsiasi deroga alla segretezza sulla fonte costituisce una minaccia grave alla libertà di informazione, minaccia che, pertanto, configura la deroga al segreto come assoluta *extrema ratio*⁸³.

Pertanto, per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nemmeno quando la rivelazione della fonte sia indispensabile per l'accertamento della prova di reato potrebbe giustificarsi l'obbligo rivolto al cronista di indicare la fonte, dal momento che deve essere sempre compiuta una valutazione rispetto alla gravità o lievità del caso concreto, sulla quale, a sua volta, stabilire se le esigenze della giustizia prevalgono o soccombono rispetto a quelle della informazione giornalistica.

Per quando riguarda gli effetti della giurisprudenza della CEDU sul diritto interno si deve sottolineare come presso il Senato della Repubblica italiana sia depositato dal 2018 il disegno di legge n. 812 recante «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato».

83 Cfr. G.E. VIGEVANI, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in G.E. Vigevani - O. Pollicino - C. Melzi d'Eril - M. Cuniberti - M. Bassini, *Diritto dell'informazione e dei media*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 3 ss.; Id., *L'informazione e i suoi limiti: il diritto di cronaca*, *ivi*, p. 25 ss.; R. CHENAL, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, n. 3, p. 37 ss., in <http://www.penalecontemporaneo.it>; M. OETHEIMER, A. CARDONE, *Articolo 10*, in *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Cedam, Padova, 2012, p. 397 ss.; G. RESTA, *Trial by Media as a Legal Problem*, Napoli, 2009; M. LEMONDE, *Justice and the media*, in *European Criminal Procedures*, a cura di M. Delmas-Marty, J.R. Spencer, Cambridge, 2002, p. 688 ss.

Il presente disegno di legge all'art. 4 prevede un emendamento al comma 3 dell'art. 200 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che la disciplina normativa sul segreto professionale sulla fonte si applichi «ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione».

Il disegno di legge estende solamente ai pubblicisti il diritto al segreto sulla fonte, non includendo nella garanzia, ad esempio, i giornalisti praticanti. In questo senso, la modifica introdurrebbe una garanzia ancora più ristretta rispetto all'interpretazione che sul segreto sulla fonte fornisce la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il disegno di legge si espone alla considerazione critica di non corrispondere ad un assetto odierno dell'informazione sempre più decentrato, in quanto caratterizzato e composto da soggetti che non appartengono al giornalismo tradizionale e nei cui confronti non operano meccanismi di responsabilità deontologica: si pensi a coloro che elaborano e divulgano su *Internet* contenuti informativi o tramite i *social media* o tramite i *blog* ecc.⁸⁴.

84 Cfr. l'intervento di R. FIENGO, in *Quale futuro per il giornalismo?*, a cura di V. Roidi, Quaderni della Fondazione Paolo Murialdi, Padova, 2019, p. 31 ss. Cfr. M. CASTELLS, *Galassia Internet*, traduzione di S. Viviani, Feltrinelli, Milano, 2001, p. 21 ss. Cfr. in generale Y. Benkler, *The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom*, New Haven-London 2006. Cfr. M. CUNIBERTI, *Le libertà politiche nell'era digitale*, in *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, Volume II, *La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, cit., p. 153 ss. Cfr. P. COSTANZO, *La "stampa" telematica nell'ordinamento italiano*, in *www.costituzionalismo*, fasc. n.2/2011, 9 settembre 2011; N. LUCCHI, *Internet, libertà di informazione e responsabilità editoriale*, in *Quaderni costituzionali*, 2011, p. 415 ss.; F. ABRUZZO, *Testate on-line, la registrazione presso i tribunali obbligatoria quando l'editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità. Nel Roc soltanto gli editori*, in *www.francoabruzzo.it*; D. MAZZOCCO, *Giornalismo online*.

Inoltre, il disegno di legge non interviene sull'ambito sostanziale di applicazione della garanzia, in quanto rimane inalterato il contenuto della disposizione dell'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale: «se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicitario di indicare la fonte delle sue informazioni»⁸⁵.

Pertanto, anche riflettendo in termini di *de jure condendo* si evince come i propositi del legislatore non vadano nella direzione di adeguare la disciplina legislativa italiana agli orientamenti sul segreto provenienti dalle decisioni consolidate dei giudici di Strasburgo né per l'ambito soggettivo di applicazione né per quello oggettivo-sostanziale.

Alla luce di questo, si riscontrano frizioni nel rapporto tra diritto nazionale e CEDU in merito al campo di operatività del segreto sulla fonte.

La libertà di informazione si trova quindi al centro di una relazione problematica tra ordinamenti, nella quale il

Crossmedialità, blogging e social network: nuovi strumenti dell'informazione digitale, Centro di documentazione giornalistica, Roma, 2018.

85 Cfr. l'intervento di C. MALAVENDA, in *Quale futuro per il giornalismo?*, a cura di V. Roidi, Quaderni della Fondazione Paolo Murialdi, Padova, 2019, p. 41: «il segreto professionale è il vero motore dell'informazione e anche quello del giornalista andrebbe tutelato in modo assoluto, come accade per altre categorie di professionisti che ne godono». Secondo l'autrice (pp. 41-42) il segreto sulla fonte andrebbe esteso «anche a chi, pur non essendo giornalista, svolge attività informativa e si avvale di fonti riservate ... In questo campo, dunque, ci vuole una estensione del segreto a chiunque si avvalga delle fonti, secco e senza eccezioni, perché almeno quando salvaguarda le fonti il giornalista non deve correre rischi. E ci vogliono regole chiare per fronteggiare perquisizioni e sequestri, perché se ti possono sequestrare la memoria del cellulare o quella del computer, le fonti non ti parlano più. Occorre una norma che lo vieti o che fornisca le stesse garanzie previste per gli altri professionisti».

proprio *standard* di protezione nazionale si porrebbe al di sotto della piattaforma internazionale di garanzia.

In sintesi si può dire così: la libertà di informarsi del giornalista, tramite la protezione dell'anonimato della fonte, è più ampia e più protetta nella interpretazione che i giudici di Strasburgo danno della CEDU rispetto a quanto previsto dal diritto nazionale.

Sarà necessario verificare in futuro se la norma dell'art. 200, comma 3, del codice di procedura penale, nella sua astratta formulazione e nella sua applicazione da parte dei giudici nazionali, sia confliggente con l'art. 10 della CEDU così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, da determinare da parte della Corte costituzionale una dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione che sancisce l'obbligo del diritto interno di osservare gli obblighi internazionali.

Del resto, l'elaborazione della garanzia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo funge da piattaforma di tutela inviolabile alla quale gli Stati membri della CEDU sono tenuti ad attenersi, adeguando ad essa le proprie legislazioni non in linea con le ricostruzioni interpretative offerte dai giudici di Strasburgo.

Emerge, pertanto, il ruolo strategico delle garanzie internazionali dei diritti, ruolo che si pone come fattore giuridico condizionante *in melius* lo sviluppo dei diritti di libertà degli ordinamenti giuridici nazionali.

Siamo, pertanto, di fronte ad una differenza nella tutela del contenuto del diritto: da un lato, il livello della CEDU proiettato alla massima espansione delle prerogative della libertà di informazione; dall'altro, il livello nazionale diretto a bilanciare con criteri stringenti la relazione tra informazione ed esigenze di giustizia.

Bibliografia

ABRUZZO F., *Testate on-line, la registrazione presso i tribunali obbligatoria quando l'editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità. Nel Roc soltanto gli editori*, in www.francoabruzzo.it.

BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984.

BENKLER Y., *The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom*, New Haven-London 2006.

BOURQUIN J., *La liberté de la presse*, Paris, 1950.

BRET P.L., *Information et démocratie*, Paris 1957.

BUCCA R. e COLAROCO V., *I limiti alla documentazione suscettibile di ostensione. La fine del giornalismo investigativo?*, in *Diritto di internet. Digital Copyright e Data Protection*, n. 4/2021.

BUTTURINI D., *L'informazione giornalistica tra libertà, potere e servizio*, Filodiritto editore, Bologna, 2018.

BUTTURINI D., *La tutela del segreto professionale sulla fonte come garanzia della libertà di informarsi del giornalista*, in *La libertad de expresión desde un enfoque global y transversal en la era de los objetivos de desarrollo sostenible*, a cura di D.M. Herrera, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, Pamplona, 2022.

CAPOGRASSI G., *La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il suo significato*, in <https://giuseppicapograssi.files.wordpress.com/2012/12/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-delluomo-e-il-suosignificato-giuseppe-capograssi1.pdf>.

CARROZZA P., *Tradizioni costituzionali comuni, margine di apprezzamento e rapporti tra Corte di giustizia delle comunità europee e Corte europea dei diritti dell'uomo. Quale Europa dei*

diritti?, a cura di P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura, *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, Giappichelli, Torino, 2003.

CASSESE S., *Verso un diritto europeo italiano*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2017.

CASTELLANETA M., *Segretezza delle fonti giornalistiche nel quadro della CEDU. Una nuova pronunzia della Corte di Strasburgo (Jekker c. Svizzera)*, in <https://www.giustiziainsieme.it/it/europa-e-corti-internazionali/1367-articolo-ceduarticolo-cedu?hitcount=0>.

CASTELLS M., *Galassia Internet*, traduzione di S. Viviani, Feltrinelli, Milano, 2001.

CHENAL R., *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, n. 3, p. 37 ss., in <http://www.penalecontemporaneo.it>.

CHIOLA C., *Lo jus tacendi dei giornalisti sulle fonti confidenziali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1981.

CONSO G., *Il segreto giornalistico dopo la sentenza della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/1981.

CONTI R., *La CEDU assediata? (Osservazioni a Corte cost. sent. n. 49/2015)*, in *Consulta online*, 10 aprile 2015;

COSTANZO P., *La "stampa" telematica nell'ordinamento italiano*, in *www.costituzionalismo*, fasc. n.2/2011, 9 settembre 2011;

CRISAFULLI V., *Problematica della «libertà di informazione»*, in *Il Politico*, 1964, n. 2.

CUNIBERTI M., *La professione del giornalista*, in *Diritto dell'informazione e dei media*, di G.E. Vigevani, O. Pollicino, G. Melzi d'Eril, M. Cuniberti, M. Bassini, Giappichelli, Torino, 2022.

CUNIBERTI M., *Le libertà politiche nell'era digitale*, in *Studi in*

onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, Volume II, *La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*.

ESPOSITO C., *Libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in ID., *Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi*, a cura di D. Nocilla, Giuffrè, Milano 1992.

FIENGO R., in *Quale futuro per il giornalismo?*, a cura di V. Roidi, Quaderni della Fondazione Paolo Murialdi, Padova, 2019.

GEMMA G., *La libertà di formazione del pensiero quale autonomo e specifico diritto costituzionale*, in AA.VV., *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero. Volume II. La libertà di informazione e la democrazia costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014.

GONELLA G., *La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà*, in Guido Gonella, *giornalista e politico*, a cura di M. Bellinetti, Editrice Morcelliana, Brescia, 2013.

LEMONDE M., *Justice and the media*, in *European Criminal Procedures*, a cura di M. Delmas-Marty, J.R. Spencer, Cambridge, 2002.

LOIODICE A., *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, Editoriale scientifica, Napoli, 1969.

LUCCHI N., *Internet, libertà di informazione e responsabilità editoriale*, in *Quaderni costituzionali*, 2011.

MALAVENDA C., in *Quale futuro per il giornalismo?*, a cura di V. Roidi, Quaderni della Fondazione Paolo Murialdi, Padova, 2019.

MAZZOCCO D., *Giornalismo online. Crossmedialità, blogging e social network: nuovi strumenti dell'informazione digitale*, Centro di documentazione giornalistica, Roma, 2018.

MESSINETTI D., *Personalità (diritti della)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983.

MUSCO E., *Stampa (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XLIII, Milano, 1990.

OETHEIMER M., CARDONE A., *Articolo 10*, in *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Cedam, Padova, 2012.

PACE A., *La libertà di manifestazione del pensiero come situazione giuridica soggettiva*, in *Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, di A. Pace – M. Manetti, Zanichelli editore – Il Foro italiano, Bologna-Roma, 2006.

PACE A., *Libertà di informare e diritto ad essere informati: due prospettive a confronto nell'interpretazione e nelle prime applicazioni dell'art. 7, primo comma, del t.u. della radiotelevisione*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Tomo II, Aa.Vv., Giuffrè, Milano, 2008.

PARTIPILO M., *La deontologia del giornalista ai tempi dell'informazione digitale*, Centro di documentazione giornalistica, Roma, 2018.

PATRONI, GRIFFI F., *Il ruolo delle Corti nella costruzione dell'ordinamento europeo (From judge-made law to judge-made Europe)*, in *www.federalismi.it*, fasc. n. 15/2019.

PATRONO M., *Lezione n. 16. La «fontana di Bucket»*, in *Studiando i diritti. Il costituzionalismo sul palcoscenico del mondo dalla Magna Charta ai confini del (nostro) tempo. Lezioni*, di M. Patrono, Giappichelli, Torino, 2009.

PEDRAZZA GORLERO M., *Giornalismo e libertà*, in *Giornalismo e Costituzione*, di M. Pedrazza Gorlero, Cedam, Padova, 1988, p. 39 ss.

PEDRAZZA GORLERO M., *La costruzione della norma-parametro attraverso la definizione per accerchiamento (Nel caso della mani-*

festazione del pensiero costituzionalmente tutelata), in *Congetture costituzionali*, di M. Pedrazza Gorlero, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015.

RAZZANTE R., *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione. I media nell'era digitale e le nuove tutele della persona*, Wolters Kluwer, Milano, 2022.

RESCIGNO G.U., *Corso di diritto pubblico*, Quindicesima edizione, Zanichelli, Bologna, 2014.

RESTA G., *Trial by Media as a Legal Problem*, Napoli, 2009.

RUGGERI A., *La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU e, indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale, perdurante dissenso nei riguardi della giurisprudenza convenzionale ("a prima lettura" di C. Cost. n. 264 del 2012)*, in *Consulta online*, 17 dicembre 2012.

RUSSO D., *Ancora sul rapporto tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: brevi note sulla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015*, in *www.osservatoriosullefonti.it*, 2, 2015;

SANDULLI A.M., *La libertà d'informazione*, in *Iustitia*, 1978.

SORRENTI G., *Sul triplice rilievo di Corte cost., sent. n. 49/2015, che ridefinisce i rapporti tra ordinamento nazionale e CEDU e sulle prime reazioni di Strasburgo*, *ivi*, 7 dicembre 2015.

SORRENTINO C., BIANDA E., *Studiare giornalismo. Ambiti, logiche, attori*, Carocci editore, Roma, 2013.

SORRENTINO C., *Il giornalismo ai tempi della post-verità*, in *Left*, n. 2/2017.

TEGA D., *La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla confisca: il predominio assiologico della Costituzione sulla Cedu*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 30 aprile 2015.

UGO G.B., *Voce Stampa (diritto di)*, in *Dig. it.*, XXII, I, Torino 1899-1903.

VIGEVANI G.E., *L'informazione e i suoi limiti: il diritto di cronaca*, in *Diritto dell'informazione e dei media*, di G.E. Vigevani, O. Pollicino, G. Melzi d'Eril, M. Cuniberti, M. Bassini, Giappichelli, Torino, 2022.

VIGEVANI G.E., *La libertà di manifestazione del pensiero*, in G.E. Vigevani - O. Pollicino - C. Melzi d'Eril - M. Cuniberti - M. Bassini, *Diritto dell'informazione e dei media*, Giappichelli, Torino, 2019.

VIGEVANI G.E., *La protezione del segreto del giornalista al tempo di internet*, in *www.costituzionalismo.it*, fasc. 3/2011.

Recebido em: 21/07/2022

Aprovado em: 05/12/2022

Daniele Butturini

E-mail: daniele.butturini@univr.it